Rapporto giornalista-impresa editoriale

 Corte costituzionale

SENTENZA N. 98

ANNO 1968

1. - Con sentenza n. 11 del 21 marzo 1968 questa Corte ha escluso che gli artt. 29, 34 e 35 della legge sull'ordinamento della professione giornalistica 3 febbraio 1963, n. 69, contrastino con l'art. 21 della Costituzione. Poiché non sono stati addotti dall'ordinanza di rimessione né, comunque, sussistono motivi che possano indurre ad una diversa conclusione, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

2. - Nella ricordata precedente occasione venne dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 46 della citata legge. Su tale disposizione, ritualmente impugnata dal Tribunale di Vibo Valentia che ha proposto l'attuale giudizio, la Corte deve ora portare il suo esame, al fine di accertare in primo luogo se - a parte le sue ulteriori specificazioni che saranno più innanzi valutate - l'obbligo dell'iscrizione nell'albo giornalistico del direttore e del vicedirettore responsabile dei giornali quotidiani, dei periodici e delle agenzie di stampa violi il principio costituzionale secondo il quale "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione" (art. 21 della Costituzione).

A tal proposito deve essere preliminarmente chiarito che il precetto contenuto nell'art. 46 va preso in considerazione non solo in riferimento alla libertà di chi intende svolgere un'attività giornalistica, ma anche quale limite alla libertà di chi voglia dar vita ad un giornale: limite che deriva da quella disposizione e dall'art. 5, comma secondo n. 3, della legge 8 febbraio 1948, n. 47 - del pari impugnato dal giudice a quo -, in virtù del quale la registrazione di un giornale o di un periodico viene subordinata alla produzione di "un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale".

3. - Nonostante la diversità del suo oggetto e la maggiore ampiezza del suo contenuto, anche l'attuale questione deve essere decisa alla luce dei principi enunciati nella sentenza n. 11 del 1968 e delle ragioni che indussero la Corte ad escludere che il divieto di esercizio della professione giornalistica per i non iscritti nell'albo comporti la violazione dell'art. 21 della Costituzione. Venne allora accertato che l'istituzione dell'Ordine, della quale quel divieto é corollario, garantisce il rispetto della personalità e della libertà dei giornalisti perché, nel complesso mondo della stampa e dei rapporti fra giornalisti ed editori, essa assicura la vigilanza "sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla". In altri termini, la Corte ritenne che la funzione affidata all'Ordine non compromette, ma rafforza quella libertà di manifestazione del pensiero che é ordine dell'ordinamento democratico e come tale viene tutelata dall'art. 21 della Costituzione.

Sulla base di questa conclusione l'obbligo imposto dall'art. 46 della legge - nei limiti in cui viene prescritto che direttore e vicedirettore responsabili siano iscritti nell'albo - risulta legittimo in entrambi gli aspetti sotto i quali, come si é detto, esso va valutato. Ed infatti la funzione dell'Ordine - funzione, giova ripeterlo, che dà giustificazione costituzionale alla sua istituzione e disciplina -, risulterebbe frustrata ove proprio i poteri direttivi di un quotidiano, di un periodico o di un'agenzia potessero essere assunti da un soggetto (non importa che si tratti dello stesso proprietario o di altri) che per il fatto di non essere iscritto nell'albo non possa essere chiamato a rispondere di fronte all'Ordine per eventuali comportamenti lesivi della dignità sua e dei giornalisti che da lui dipendono: vale a dire per inadempienza al primo e fondamentale dovere di garantire che l'attività affidata alla sua direzione e responsabilità si svolga in quel clima di libertà di informazione e di critica che la legge vuole assicurare come necessario fondamento di una libera stampa.

4. - Se queste sono le ragioni che rendono costituzionalmente valido l'obbligo di cui si discorre, si deve riconoscere che esse appaiono soddisfatte dall'iscrizione del direttore e del vicedirettore nell'albo, indipendentemente dal fatto che si tratti di professionisti o di pubblicisti: nell'uno e nell'altro caso, infatti, si rende possibile la vigilanza dell'Ordine, nella quale, secondo quanto si é detto, si deve ravvisare il solo fondamento di legittimità di quell'obbligo. Aggiungere - come fa il primo comma dell'art. 46 per i quotidiani, per i periodici e le agenzie di stampa di cui all'art. 34 - l'ulteriore vincolo di scelta del direttore e del vicedirettore responsabile fra gli iscritti nell'elenco dei professionisti significa aggravare il limite posto alla libertà garantita dall'art. 21 della Costituzione, e ciò senza un'adeguata giustificazione costituzionale. Ed invero, escluso che l'attività direzionale sia in qualche modo obiettivamente incompatibile con la circostanza che il pubblicista non esercita il giornalismo in modo esclusivo (tanto é vero che, secondo quanto dispone il capoverso dello stesso art. 46, egli può assumere la direzione o la vicedirezione responsabile dei periodici e delle agenzie diversi da quelli considerati nel primo comma), si può anche convenire sulla opportunità che, ove si tratti di quotidiani o di periodici ed agenzie di particolare importanza, le funzioni direttive vengano affidate a chi sia dedito esclusivamente al giornalismo e possegga i particolari requisiti che si esigono per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti: ma é certo che non ci si trova qui in presenza di un pubblico interesse né, a maggior ragione, di un interesse generale di grado tale da giustificare l'intervento della legge, la quale, quando si tratti di disciplinare l'esercizio di una libertà fondamentale, non può porre limitazioni che, come quella in esame, non siano in funzione della tutela di interessi direttamente rilevanti sul piano costituzionale (cfr. sentenza n. 11 del 1968).

Per questa parte, dunque, il primo comma dell'art. 46 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.

5. - Per gli stessi motivi, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 47, nella parte in cui si esclude che, nell'ipotesi in cui la direzione di un quotidiano o di un periodico che sia organo di partito o movimento politico o organizzazione sindacale venga affidata a persona non iscritta nell'albo, vicedirettore del quotidiano possa essere un iscritto nell'elenco dei pubblicisti e vicedirettore del periodico possa essere un iscritto nell'elenco dei professionisti.

6. - Poiché l'art, 5, comma secondo, n. 3, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, fa rinvio alla legge sull'ordinamento professionale e, quindi, agli artt. 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nel testo quale viene ad essere a seguito della presente dichiarazione di parziale illegittimità, la questione sollevata in proposito dal giudice a quo deve essere dichiarata non fondata.

Giornalista: rapporto di lavoro atipico – clausola di coscienza

DIRETTORE RESPONSABILE

LEGGE 8 febbraio 1948, n. 47

Disposizioni sulla stampa.

Art. 3.

Direttore responsabile

 Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.

 Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

 Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.

 Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualita' di responsabile.

Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore

responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilita' ai sensi del comma precedente.

Art. 57 c.p.

Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo

Art. 57 bis c.p.

Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile.

SENTENZA N. 3

ANNO 1956

1. - Della eccezione di incompetenza sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, la Corte ha già dichiarato l'inammissibilità, affermando la propria competenza a giudicare sulle questioni di legittimità costituzionale delle leggi anteriori all'entrata in vigore della Costituzione (sentenza n. 1 del 5 giugno 1956).

2. - Per quanto attiene al merito del presente giudizio, la Corte deve rispondere al quesito se la responsabilità del direttore di giornale, quale la configura l'art. 57, n. 1 Cod. pen., rappresenti un caso di responsabilità personale oppure un caso di responsabilità per fatto altrui. Com'é ovvio, la dichiarazione di legittimità o illegittimità costituzionale dipende direttamente dalla risposta che si dà a questo quesito. Non si vuole dire con ciò che questo procedimento dell'interpretazione della norma sospettata di incostituzionalità, che la Corte é qui tenuta a seguire, possa non trovare applicazione in altri casi, ma si vuole affermare che la sua generale validità trova una particolare giustificazione nella questione in esame, che é di quelle nelle quali la dubbiezza del testo legislativo impone un più sottile e penetrante processo di interpretazione. E che sia così é attestato dalle soluzioni avanzate dalla dottrina per dar ragione di quel articolo, diverse e contrastanti fra di loro, e alle quali, sovente, non ha giovato il tentativo di riportare quel caso particolare sotto la regola generale dell'art. 42 terzo comma Cod. pen., che aspetta, essa, ausilio dall'esame delle ipotesi concrete del sistema, più di quanto sia in grado di offrirne.

3. - La soluzione del quesito varrà tanto per l'art. 57, n. 1 Cod. pen., quanto per l'art. 3 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, il quale, pur limitandosi ad affermare (alla stessa guisa dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1925, n. 2307) che "ogni periodico deve avere un direttore responsabile", senza specificare ulteriormente la natura e la estensione del concetto di responsabilità del direttore di un periodico, con la menzione della formula "direttore responsabile" si ricollega alla regolamentazione giuridico-penale che di questa figura esibisce appunto l'art. 57, n. 1 del Cod. pen. Con che si respinge la eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato in limine litis, invocante la limitazione della questione di legittimità costituzionale all'art. 57, n. 1.

4. - Nello svolgimento della legislazione sulla stampa rappresenta un momento di particolare rilievo quello nel quale il legislatore sostituì alla figura del gerente quella del direttore responsabile (art. 1, primo comma della legge 31 dicembre 1925, n. 2307). É vero che rimaneva immutato il sistema creato, ora é più di un secolo, dal Regio editto 26 marzo 1848, n. 695, in base al quale (art. 47, 2 comma) il gerente era considerato come "complice dei delitti e delle contravvenzioni commessi con pubblicazioni fatte nel suo giornale", ma é altrettanto vero che la responsabilità (quale essa fosse), veniva posta non più a carico del gerente - una figura estranea al periodico sulla quale si esercitò nel passato una facile ironia -, ma a carico di chi del periodico é in effetti la guida e l'ispiratore.

Anche se non si può accogliere completamente la tesi, sulla quale ha insistito l'Avvocatura dello Stato, della natura particolare e del carattere complesso dell'impresa giornalistica, ricondotta ad unità dal direttore, per fondarvi sopra l'altra dal carattere personale della responsabilità di costui, non pare dubbio che, porre al posto di una persona del tutto estranea alla vita dell'azienda, comodo riparo di una attività sottratta in tal guisa a ogni responsabilità di fronte a terzi, una persona di particolare esperienza e capacità professionali, fornita di poteri pressoché illimitati e, per quello che attiene alla pubblicazione di notizie, interpretazioni e commenti, sottratta a ogni altro controllo, significava aver trasformato sostanzialmente il sistema dell'editto del 1848 e di avere escluso (ammesso che ciò fosse da ritenere pacifico per il periodo precedente), che si potesse vedere consacrato nell'art. 1 della legge citata del 1925 un caso di responsabilità per fatto altrui. Sicché, considerata alla luce di questo svolgimento storico, l'espressione "per ciò solo" che compare nell'art. 57, n. 1 del Cod. pen. e che ha dato tanto da fare agli interpreti, non ha inteso se non sottolineare il distacco dal sistema dell'Editto Albertino e dalla figura che vi compare del gerente, complice necessario dell'autore del reato commesso a mezzo della stampa. Si volle dire che la responsabilità del direttore si fonda sulla circostanza, propria di lui, di non aver osservato gli obblighi di vigilanza e di controllo ai quali egli é tenuto per il fatto di essere direttore, obblighi che non é necessario rintracciare puntualmente espressi in un precetto legislativo, ma che ben possono desumersi dal sistema, come in questo caso del direttore del giornale: una figura della quale sono certi i lineamenti e quindi i diritti ed i doveri.

5. - La conseguenza é che non esiste contrasto tra l'art. 57, n. 1 Cod. pen. e l'art. 27 della Costituzione. Non pare dubbio alla Corte che questo ultimo articolo consacri il principio, acquisto certo di un secolare svolgimento, che non si risponde se non per fatto proprio. Ma appunto il direttore del periodico risponde per fatto proprio, per lo meno perché tra la sua omissione e l'evento c'é un nesso di causalità materiale, al quale si accompagna sempre un certo nesso psichico (art. 40 Cod. pen.) sufficiente, come é opinione non contrastata, a conferire alla responsabilità il connotato della personalità.

Né, inoltre, l'art. 57 così interpretato, vieta che la responsabilità del direttore di giornale venga meno tutte le volte in cui il caso fortuito o la forza maggiore, il costringimento fisico o l'errore invincibile (artt. 45, 46 e 48 Cod. pen.) vietino di affermare che l'omissione sia cosciente e volontaria (art. 42 Cod. pen. 1 comma), nessuna ragione imponendo che questi principi generali e di rigorosa osservanza trovino in questo caso sbarrato l'ingresso alla loro puntuale applicazione.

6. - D'altra parte, se l'art. 57, n. 1, considerato in sé e per sé, consente di giungere alla persuasione che la responsabilità, che vi é raffigurata, non é per fatto altrui (che é quanto basta ai fini del presente giudizio), un'autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità del direttore di un periodico é fondata sulla colpa, ed ha giustificato per tale via la compatibilità dell'art. 57, n. 1 col dettato della norma costituzionale.

Certamente, che una giurisprudenza siffatta si sia costituita tanto che si possa dire ormai dominante, é una circostanza della quale non può negarsi l'importanza. La Corte, pur ritenendo di potere e di dovere interpretare con autonomia di giudizio e di orientamenti e la norma costituzionale che si assume violata e la norma ordinaria che si accusi di violazione, non può non tenere il debito conto di una costante interpretazione giurisprudenziale che conferisce al precetto legislativo il suo effettivo valore nella vita giuridica, se é vero, come é vero, che le norme sono non quali appaiono proposte in astratto, ma quali sono applicate nella quotidiana opera del giudice, intesa a renderle concrete ed efficaci.

Tuttavia la Corte non può non rilevare le difficoltà che il testo dell'art. 57, n. 1, offre ad una interpretazione di questa sorta, pur tanto aderente alla realtà delle cose, nella qualità della pena che é di un reato doloso irrogata al reo di un reato colposo, anche se é da ritenere che ciò non trasformi il titolo della relativa responsabilità: residuo storico della vecchia figura del complice necessario, prevista dall'Editto Albertino. Il che, del resto, é confermato dalla necessità generalmente avvertita (come fanno fede ripetute proposte di riforma) di dare ad una materia, che la realtà configura in termini non equivoci, una corrispondente formulazione legislativa: della quale necessità anche la Corte sente di doversi rendere interprete.

SENTENZA N. 198

ANNO 1982

1. - Le questioni sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe sono identiche o strettamente connesse e i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Per quanto riguarda la questione sollevata con l'ordinanza 10 aprile 1978 emessa nel corso del giudizio penale a carico di Mosca Benedetto, deve preliminarmente rilevarsi che il Tribunale di Milano ha censurato gli artt. 57 c.p. e 3 l. 8 febbraio 1948 n. 47 in relazione all'art. 3 Cost. senza alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della questione stessa e senza formulare alcun diretto apprezzamento della non manifesta infondatezza, limitandosi a fare richiamo all'ordinanza dello stesso Tribunale del 3 marzo 1976 emessa nel giudizio a carico di Zucconi Guglielmo, di cui più oltre si dirà.

Al riguardo la Corte non può che ribadire la propria giurisprudenza (da ultimo sent. n. 158/82) nel senso che l'art. 23 della l. n. 87 dell'11 marzo 1953, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, prescrive espressamente che il giudice a quo riferisca "i termini ed i motivi" della questione di legittimità, della quale egli deve delibare la rilevanza e la non manifesta infondatezza. Ciò in coerenza con le forme di pubblicità dettate per le ordinanze di rimessione dall'art. 25 della stessa legge al fine di assicurare la chiara e generale conoscenza delle questioni sollevate innanzi alla Corte.

A tali essenziali esigenze non corrisponde la motivazione per relationem come sopra adottata dal Tribunale di Milano e pertanto si impone una declaratoria di inammissibilità.

3. - Per quanto riguarda poi la questione di legittimità dell'art. 3 della l. n. 47 del 1948 sollevata con l'ordinanza 22 gennaio 1981 dal Pretore di Messina nel giudizio penale a carico di Calarco Nino, direttore della "Gazzetta del Sud" e deputato al Parlamento, nonché di Belfiore Biagio, vice-direttore responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma quarto della detta l. n. 47 del 1948, deve preliminarmente osservarsi che l'originaria norma di cui all'art. 8 della l. n. 47 del 1948, in base alla quale é stata formulata l'imputazione a carico di entrambi, successivamente all'emissione dell'ordinanza di rinvio, é stata modificata con l'art. 42 della l. 5 agosto 1981 n. 416, concernente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, il quale, a differenza della normativa precedente, fissa la pena della sola multa per il reato di omessa pubblicazione di rettifica ascritto agli imputati.

In virtù poi dell'art. 32 della l. 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, non costituiscono più reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali é prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.

Conseguentemente si rende necessario che il giudice a quo riesamini la rilevanza della questione proposta tenendo conto della nuova normativa sopra richiamata, ed occorre di conseguenza disporre la restituzione degli atti al Pretore di Messina.

4. - Passando ad esaminare il merito delle altre questioni, occorre rilevare che la prima di esse concerne il preteso contrasto con il principio di eguaglianza che deriverebbe dall'attribuzione ad un solo soggetto della responsabilità del controllo sul contenuto di un periodico, senza consentire quindi la ripartizione della responsabilità stessa anche fra altri soggetti. Al riguardo é da osservare anzitutto che la doglianza così formulata pone un problema di legittimità costituzionale non sufficientemente definito nei suoi termini logicamente necessari perché, pur lamentando una violazione del principio di eguaglianza, cioè una pretesa discriminazione operata dal legislatore senza giustificato motivo, si limita a censurare la norma impugnata senza indicare il termine di comparazione in relazione al quale si dovrebbe riscontrare la disparità di trattamento.

Vero é che, nelle proprie difese, la parte privata Zucconi ha mostrato di interpretare la censura come implicitamente riferita al raffronto fra l'azienda giornalistica e le altre aziende di diversa natura presso le quali é consentita la ripartizione dei poteri e delle relative responsabilità.

Ma anche a voler condividere tale punto di vista, la questione non potrebbe egualmente ritenersi fondata. Al riguardo é il caso di rilevare che, come si evince anche dai lavori preparatori della l. n. 47 del 1948, la norma in esame é in armonia con la fondamentale esigenza di indicare un soggetto immediatamente identificabile che risponda del periodico di fronte alla legge, come del resto prescrive l'art. 21 Cost.

L'identificazione del responsabile nel direttore, che per tale sua funzione é posto più degli altri in grado di seguire tutta l'attività del periodico, risponde a sufficienti criteri di razionalità. Invero tale scelta, come questa Corte ebbe già occasione di affermare sin dalla sentenza n. 3 del 1956, rappresenta un momento di particolare rilievo nella evoluzione della legislazione sulla stampa facendo coincidere, a differenza del regime originario, che identificava il responsabile in un soggetto estraneo al periodico, il soggetto stesso con chi del periodico "é in effetti la guida e l'ispiratore". La indicazione di cui all'art. 3 censurato é pertanto frutto di una scelta di politica legislativa coerente con i principi che governano la materia e risponde, come si é detto, a sufficienti criteri di razionalità.

Essa, inoltre, é conforme sostanzialmente a quanto previsto nella legislazione di altri paesi, pur socialmente evoluti, ove é appunto tendenzialmente garantita l'indicazione certa di un responsabile in relazione alla qualifica rivestita ed al suo collegamento con l'attività del periodico.

Tale conclusione, d'altra parte, non può essere respinta neppure in relazione al caso, indubbiamente caratterizzato da aspetti propri, dell'unicità del direttore di un grande periodico. Anche in questa ipotesi opera infatti l'esigenza fondamentale sopra ricordata e l'indicazione prevista dalla legge costituisce uno strumento di identificazione certa ed immediata del responsabile, il che é sufficiente ad escludere la fondatezza della censura anche sotto tale particolare profilo. Una volta ammessa, come si é detto, la necessità della previsione di soggetti responsabili dei periodici di fronte alla legge, ciò che del resto non contestano le ordinanze di rinvio, le modalità di attuazione della relativa regolamentazione rientrano, in relazione alla scelta tra le possibili soluzioni, nella discrezionalità del legislatore, ovviamente nei limiti della ragionevolezza, che nella specie, come si é detto, non possono certo ritenersi violati.

D'altra parte, le diverse soluzioni prospettate non rappresentano un'alternativa senz'altro preferibile, rivelatrice della irrazionalità della normativa vigente, a causa degli inconvenienti cui potrebbe dar luogo la previsione di più soggetti responsabili per ciascun settore del periodico, posta l'unitarietà della pubblicazione e l'esigenza di riferire ad un solo soggetto, per la concreta individuazione delle responsabilità, le conseguenze, di fronte ai terzi, della eventuale illegittimità della condotta di chi deve sovraintendere al buon andamento dell'attività del giornale.

Ciò non toglie, ovviamente, che la situazione dei grandi periodici, le cui ampie dimensioni comportano crescente complessità delle strutture, vastità di materiale elaborato, molteplicità di edizioni locali, si presenti con aspetti peculiari rispetto alla problematica in esame. Né può negarsi che l'attuale disciplina comporti inconvenienti per quanto riguarda le difficoltà che il responsabile unico può incontrare nell'osservanza degli obblighi che gli incombono. Trattasi tuttavia di circostanze inerenti alle modalità di fatto dell'attuazione della disciplina che, come tali, non rientrano direttamente nella previsione normativa e non sono quindi idonee, di per sé, a costituire motivo di illegittimità costituzionale.

Il legislatore, peraltro, potrà tenerne conto nell'ambito delle sue scelte discrezionali, al fine di apprestare un più soddisfacente sistema normativo in materia, che valga appunto ad eliminare gli inconvenienti prospettati.

5. - L'altra questione sottoposta alla Corte concerne il preteso contrasto con l'art. 3 Cost. dell'art. 57 c.p. che sancisce, a carico del direttore che omette di esercitare il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, la responsabilità penale a titolo di colpa per i reati effettivamente commessi, salvo la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso.

Secondo il giudice a quo la norma, non distinguendo fra la situazione del direttore di un piccolo periodico a diffusione locale, sul contenuto del quale é agevole esercitare il controllo richiesto dalla norma penale, e la situazione del direttore di un grande periodico a diffusione nazionale, le cui complesse strutture ed attività non consentirebbero ad una sola persona l'esercizio effettivo del controllo suddetto, imporrebbe una disciplina identica a situazioni sostanzialmente differenziate, e si porrebbe così in contrasto con il principio di eguaglianza che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte esige, fra l'altro, che a situazioni non omogenee corrispondano discipline diverse.

Neanche detta questione é fondata.

Al riguardo deve, anzitutto, osservarsi che, una volta escluso, come si é detto, il contrasto con l'art. 3 Cost. dell'indicazione di un solo direttore responsabile, indipendentemente dalle maggiori o minori dimensioni del periodico, la disciplina penale per le dette ipotesi appare anch'essa immune dal vizio lamentato essendo l'identità del trattamento penale logicamente coerente con il detto principio di unicità del responsabile.

Deve, d'altra parte, ricordarsi che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione anteriore alla l. 4 marzo 1958 n. 127 con cui fu modificato l'art. 57 c.p. del 1930 che sanciva la responsabilità penale del direttore collegandola esclusivamente alla sua qualità, la responsabilità stessa era stata già intesa come fondata sulla colpa, concretantesi in una forma di negligenza, cioè nel mancato o incompleto adempimento dell'obbligo giuridico di vagliare il contenuto del periodico al fine di impedire pubblicazioni che potessero costituire reato.

Questa Corte con la sentenza n. 3 del 1956, pur aderendo sostanzialmente a tale interpretazione, ha posto in evidenza che i suddetti obblighi di vigilanza e di controllo, non puntualmente espressi in un precetto legislativo, dovevano anche allora desumersi dal sistema, in correlazione con la figura del direttore della quale erano certi i lineamenti e quindi i diritti ed i doveri.

Conseguentemente con la stessa sentenza questa Corte, rilevando le difficoltà che il testo allora vigente dell'art. 57 c.p. offriva ad una consimile interpretazione, e pur escludendo la fondatezza della censura sollevata contro detto testo in quanto sospetto di contrasto con l'art. 25 Cost. perché avrebbe sancito un caso di responsabilità penale per fatto altrui, si faceva tuttavia interprete dell'esigenza di dare alla materia, che la realtà configurava in termini non equivoci, una corrispondente disciplina legislativa.

In risposta a tale invito, il legislatore, con l'art. 1 della l. 4 marzo 1958 n. 127, ha dettato la norma attualmente impugnata, la quale, indubbiamente, delinea con maggiore compiutezza la responsabilità del direttore nella prospettiva di adeguare maggiormente la relativa disciplina al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale. In particolare, secondo la nuova norma la colpa é espressamente individuata nella violazione di una specifica regola di condotta, quale é appunto quella prescritta dalla norma stessa quando dispone che il direttore deve "esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati".

A maggior ragione, quindi, attualmente, é valido quanto già affermato da questa Corte con la detta sentenza n. 3 del 1956 a proposito del fondamento della responsabilità del direttore, cioè che questi risponde "per fatto proprio" per lo meno perché tra la sua omissione e l'evento c'è un nesso di causalità materiale "al quale si accompagna sempre un certo nesso psichico sufficiente a conferire alla responsabilità il connotato della personalità".

Il che consente, d'altra parte, di ritenere che la responsabilità del direttore venga meno tutte le volte in cui il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico o l'errore invincibile (artt. 45, 46, 48 c.p.) vietino di affermare che l'omissione sia cosciente e volontaria (art. 42 c.p.), nessuna ragione imponendo che questi principi generali, di rigorosa osservanza, non trovino applicazione puntuale anche in questo caso.

La disciplina così delineata nei suoi fondamenti si atteggia in modo sufficientemente articolato per quanto riguarda le fattispecie concrete cui essa in linea di massima può essere applicabile, conservando in se una adeguata capacità di aderenza alle fattispecie stesse. La giurisprudenza ordinaria che già si é dimostrata non insensibile a tali problemi, potrà valutare, nel concreto esame dei singoli casi, se sussistano quegli elementi di colpa che a tenore dell'art. 57 c.p. e delle altre norme dello stesso codice sopra richiamate, costituiscono, come si é detto, il fondamento della responsabilità in esame.

Parallelamente a quanto già affermato in precedenza a proposito dell'art. 3 della l. n. 47 del 1948, va rilevato che eventuali ipotesi limite si tradurrebbero in ogni caso in inconvenienti di fatto della attuazione della disciplina, derivanti dalla evoluzione anche tecnologica del settore, non rientranti direttamente nella previsione normativa e non idonei quindi a costituire di per se motivo di illegittimità costituzionale.

Il che consente di concludere che l'unitarietà della disciplina della responsabilità penale del direttore di un periodico posta dall'art. 57 c.p., indipendentemente dalla circostanza di fatto che trattasi di periodici a diffusione locale o a diffusione nazionale, risponde comunque ad un principio di razionalità sufficiente ad escludere il lamentato contrasto con l'art. 3 Cost.

Ciò non toglie, ovviamente, che gli esposti elementi possano convenientemente essere tenuti presenti dal legislatore al fine di perfezionare ulteriormente la normativa in materia.

Responsabilità per scritti anonimi

Corte di cassazione

Sezioni unite penali

Sentenza 29 gennaio 2015, n. 31022

Osserva il Collegio che l'art. 1 della l. n. 47 del 1948 si limita a definire esplicitamente il concetto di stampa nella sua accezione tecnica di riproduzione tipografica o comunque ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici.

Il termine "stampa", però, ha anche un significato figurato e, in tal senso, indica i giornali, che sono strumento elettivo dell'informazione e lo erano soprattutto all'epoca in cui entrarono in vigore la Carta Fondamentale e la richiamata l. n. 47 del 1948, quando cioè gli altri mass media, in particolare la televisione e i siti di informazione on line, non erano operativi.

Questo concetto di stampa in senso figurato definisce il prodotto editoriale che presenta i requisiti ontologico (struttura) e teleologico (scopi della pubblicazione) propri di un giornale. La struttura di questo è costituita dalla "testata", che è l'elemento che lo identifica, e dalla periodicità regolare delle pubblicazioni (quotidiano, settimanale, mensile); la finalità si concretizza nella raccolta, nel commento e nell'analisi critica di notizie legate all'attualità (cronaca, economia, costume, politica) e dirette al pubblico, perché ne abbia conoscenza e ne assuma consapevolezza nella libera formazione della propria opinione.

A ben vedere, il concetto di stampa così rilevato, anche se non esplicitato, non è estraneo alla l. n. 47 del 1948, che, all'art. 1, al di là della definizione in senso tecnico enunciata, evoca il requisito della destinazione alla pubblicazione (quindi alla diffusione dell'informazione) e, agli artt. 2 e s., detta la disciplina per i giornali e i periodici di ogni altro genere, con riferimento alle indicazioni obbligatorie che in essi devono comparire, ai requisiti richiesti per rivestire il ruolo di direttore responsabile, all'obbligo di registrazione, all'obbligo di rettifica.

Anche il r.d.lgs. n. 561 del 1946, tuttora in vigore, fa generico riferimento ai «giornali» o ad «altre pubblicazioni», nel disciplinare le ipotesi di sequestro degli stessi.

L'art. 21, primo comma, Cost., proclama solennemente la libertà di manifestare il proprio pensiero «con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». La norma, di carattere generale e precettivo, ha una portata molto ampia, nel senso che riconosce a tutti i consociati, in quanto individui, tale diritto di libertà ed incide inevitabilmente sulle specifiche previsioni che i successivi commi dello stesso art. 21 riservano alla "stampa", che è la più importante espressione della libera manifestazione del pensiero. Certamente lungimirante è l'espressione utilizzata dal Costituente «con [...] ogni altro mezzo di diffusione» che oggi abbraccia anche internet, frontiera moderna per la diffusione dell'informazione professionale, ancorata ai valori della responsabilità e della correttezza.

È evidente che l'area riduttiva del significato attribuito al termine "stampa" dall'art. 1 della l. n. 47 del 1948 è strettamente legata alle tecnologie dell'epoca, il che non impedisce - oggi - di accreditare, tenuto conto dei notevoli progressi verificatisi nel settore, una interpretazione estensiva del detto termine, la quale non esorbita dal campo di significanza del segno linguistico utilizzato ed è coerente col dettato costituzionale.

Lo scopo informativo è il vero elemento caratterizzante l'attività giornalistica e un giornale può ritenersi tale se ha i requisiti, strutturale e finalistico, di cui si è detto sopra, anche se la tecnica di diffusione al pubblico sia diversa dalla riproduzione tipografica o ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici.

Ma anche a prescindere da tali considerazioni, è il caso di aggiungere che non è certamente dirimente la tesi, secondo cui il giornale telematico non rispecchierebbe le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dalla l. n. 47 del 1948, vale a dire un'attività di riproduzione e la destinazione alla pubblicazione.

È possibile, invero, un differente approccio al significato del termine "riproduzione". La riproduzione può ben essere intesa come potenziale accessibilità di tutti al contenuto dello stampato; la produzione di un testo su internet è funzionale alla possibilità di riprodurne e leggerne il contenuto sul proprio computer. L'immissione dell'informazione giornalistica in rete, inoltre, lascia presumere la diffusione della stessa, che diventa fruibile da parte di un numero indeterminato di utenti, il che integra la nozione di "pubblicazione".

L'informazione professionale, pertanto, può essere espressa non solo attraverso lo scritto (giornale cartaceo), ma anche attraverso la parola unita eventualmente all'immagine (telegiornale, giornale radio) o altro mezzo di diffusione, qual è internet (giornale telematico); e tutte queste forme espressive, ove dotate dei requisiti richiesti, non possono essere sottratte alle garanzie e alle responsabilità previste dalla normativa sulla stampa.

Tale conclusione è il frutto di una mera deduzione interpretativa di carattere evolutivo, non analogica, la quale fa leva - nel cogliere fino in fondo, in sintonia con l'evoluzione socio-culturale e tecnologica, il senso autentico dell'art. 1 della l. n. 47 del 1948 - sull'applicazione di un criterio storico-sistematico in coerenza col dettato costituzionale di cui all'art. 21 Cost.

21. Il superamento del concetto di stampa di "gutenberghiana" memoria - d'altra parte - non è affidato esclusivamente alle argomentazioni sviluppate, ma trova riscontro in altri significativi dati positivi.

Il legislatore, pur pigro nell'intervenire organicamente sul tema specifico della stampa on line, non ha mancato, nel corso degli anni, di approvare una serie di leggi, che segnano chiaramente il superamento dello stretto legame tra informazione professionale e giornale cartaceo, pongono in secondo piano il requisito della necessaria "fisicità" del giornale e polarizzano l'attenzione sulla finalità informativa dell'attività giornalistica, che deve essere contraddistinta da attendibilità, pertinenza, continenza e imparzialità rispetto a qualsiasi altro tipo di informazione.

21.1. In materia di sistema radiotelevisivo - oggetto notoriamente di un continuo "dialogo" tra legislatore e Corte costituzionale - la legge di riforma della RAI 14 aprile 1975, n. 103, la l. 6 agosto 1990, n. 223 (nota come legge Mammì), ed il d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, offrono una definizione e una disciplina della testata giornalistica televisiva o radiofonica, ricalcando in gran parte, al di là di alcuni specifici aspetti, la regolamentazione della stampa cartacea.

L'art. 10 della l. n. 223 del 1990 (attualmente art. 32-quinquies d.lgs. n. 177 del 2005) ha esteso, infatti, alle emittenti televisive e radiofoniche l'obbligo di registrazione delle rispettive testate giornalistiche, che devono avere un direttore responsabile, e quello della rettifica (artt. 5, 6 e 8 della l. n. 47 del 1948). La detta legge ha posto una netta linea di demarcazione tra telegiornali e giornali radio, da una parte, e trasmissioni di diverso genere effettuate dalle reti delle singole emittenti, dall'altra.

È innegabile che la nozione di testata giornalistica radiotelevisiva accredita il concetto contenutistico di stampa e rappresenta un modello per i giornali della rete.

21.2. La l. 31 luglio 1997, n. 249 (nota come legge Maccanico), nell'istituire l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom), ha previsto anche l'istituzione del Registro degli operatori della comunicazione (ROC), in sostituzione dei preesistenti registri nazionali della stampa e delle imprese radiotelevisive. In tale unico registro sono tenuti ad iscriversi, superando le suddivisioni che avevano caratterizzato in precedenza i singoli settori, tutti gli operatori della comunicazione, ivi comprese le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste, le agenzie di stampa di carattere nazionale, i soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale, le imprese fornitrici di servizi telematici.

21.3. La l. 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria per il 2001), per la prima volta, equipara in modo esplicito, ai fini dei finanziamenti previsti per le imprese editrici, la stampa tradizionale a quella telematica e consacra il principio dell'obbligo di registrazione presso i Tribunali anche delle testate on line. L'art. 153, commi 2 e 3, della legge fa riferimento, in particolare, ai quotidiani e ai periodici telematici espressione dei partiti e dei movimenti politici.

21.4. La l. 7 marzo 2001, n. 62, intitolata «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali», offre una nuova definizione di "prodotto editoriale".

Per tale s'intende, ai sensi dell'art. 1, comma 1, «il prodotto realizzato su supporto cartaceo o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico».

Questa nuova definizione di prodotto editoriale comporta l'estensione anche all'editoria on line delle norme relative alle indicazioni obbligatorie sugli stampati e all'obbligo di registrazione delle testate giornalistiche e dei periodici.

L'art. 1, comma 3, infatti, testualmente statuisce: «Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'art. 5 della medesima legge n. 47 del 1948».

Si distinguono, quindi, analogamente a quanto previsto dalla legge sulla stampa, due tipi di prodotto editoriale: senza o con periodicità regolare. La prima parte della disposizione testé richiamata prescrive che ogni prodotto editoriale deve contenere le indicazioni di cui all'art. 2 della l. n. 47 del 1948; la seconda parte prevede che devono essere iscritte nell'apposito registro tenuto dalla cancelleria del competente Tribunale le testate telematiche che abbiano le stesse caratteristiche di quelle cartacee.

Poiché la legge in esame aveva sollevato non pochi interrogativi circa la riferibilità delle disposizioni in essa contenute anche all'informazione di natura non professionale, sebbene a carattere periodico, il d.lgs. n. 70 del 2003 ha precisato (art. 7, comma 3) che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze economiche previste dalla l. n. 62 del 2001.

21.5. Anche il d.l. 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla l. 16 luglio 2012, n. 103, intervenendo in maniera urgente sul riordino dei contributi alle imprese editrici, si muove lungo la linea di omologazione della testata giornalistica in edizione digitale a quella in edizione cartacea, statuendo che, in caso di pubblicazione di entrambe con lo stesso marchio editoriale, l'impresa non è obbligata alla duplice iscrizione, ma soltanto a dare apposita comunicazione al registro degli operatori di comunicazione (art. 3, comma 2, ultimo periodo). La medesima legge contiene disposizioni (art. 3-bis) volte a favorire l'editoria digitale, esentando dall'obbligo di registrazione presso il Tribunale e di iscrizione al ROC i periodici di piccole dimensioni (ricavi annui non superiori a 100.000 euro) diffusi esclusivamente via web. Di norma, quindi, i giornali telematici sono soggetti agli obblighi di cui alle leggi n. 47 del 1948 e n. 62 del 2001.

22. Tutto quanto esposto legittima, pertanto, una interpretazione costituzionalmente orientata del concetto di "stampa", idoneo ab origine ad adeguarsi alla prevedibile evoluzione dei tempi e a ricomprendere la nuova realtà dei quotidiani o periodici on line regolarmente registrati e destinatari, al pari della stampa tradizionale, delle provvidenze pubbliche previste per l'editoria.

I successivi e numerosi interventi - sia pure disorganici e farraginosi - del legislatore, ai quali si è fatto cenno, non costituiscono una fonte di rilettura della l. n. 47 del 1948, bensì sopravvenienze coerenti con questa, della quale viene colta e assorbita la reale portata, per estenderne la relativa disciplina anche alle testate giornalistiche telematiche.

La previsione dell'obbligo di registrazione della testata on line, che deve contenere le indicazioni prescritte e deve essere guidata da un direttore responsabile, giornalista professionista o pubblicista, non è un mero adempimento amministrativo fine a sé stesso, ma è funzionale a individuare le responsabilità (civili, penali, amministrative) collegate alle pubblicazioni e a rendere operative le corrispondenti garanzie costituzionali, aspetti questi che, in quanto strettamente connessi e consequenziali alla detta previsione, sono ineludibili.

Conclusivamente, il giornale telematico, sia se riproduzione di quello cartaceo, sia se unica e autonoma fonte di informazione professionale, soggiace alla normativa sulla stampa, perché ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea. È, infatti, un prodotto editoriale, con una propria testata identificativa, diffuso con regolarità in rete; ha la finalità di raccogliere, commentare e criticare notizie di attualità dirette al pubblico; ha un direttore responsabile, iscritto all'Albo dei giornalisti; è registrato presso il Tribunale del luogo in cui ha sede la redazione; ha un hosting provider, che funge da stampatore, e un editore registrato presso il ROC.

Ovviamente - è il caso di sottolinearlo - le garanzie e le responsabilità previste, per la stampa, dalle disposizioni sia di rango costituzionale, sia di livello ordinario, devono essere riferite ai soli contenuti redazionali e non anche ad eventuali commenti inseriti dagli utenti (soggetti estranei alla redazione), che attivano un forum, vale a dire una discussione su uno o più articoli pubblicati.

Il percorso ermeneutico privilegiato, per pervenire alla ritenuta equiparazione tra i due prodotti editoriali, è il solo che scongiura tensione con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Carta fondamentale, evitando il rischio di riservare, al di là di qualsiasi ragionevolezza, trattamenti differenziati a due fattispecie praticamente identiche sotto il profilo della loro funzionalità (diffusione dell'informazione professionale).

Conseguentemente, la "stampa telematica", al pari di quella tradizionale, in quanto emancipata da qualsiasi forma di censura, non può essere sottoposta a sequestro preventivo, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge, e soggiace alle norme che disciplinano la responsabilità per gli illeciti commessi.

A margine, è opportuno ricordare che le Corti sovranazionali, in numerose pronunce, hanno data per scontata, ritenendola realtà acquisita, l'equiparazione tra giornale cartaceo e giornale on line (Corte EDU, 16 luglio 2013, Wegrzynowski e Smolczewsky c. Polonia; Corte Giustizia, 25 ottobre 2011, Martinez c. Sociètè MGN Limited; Corte Giustizia, 25 ottobre 2011, Date Advertising c. X).

23. All'esito dell'iter argomentativo sin qui seguito sul tema specifico, vanno enunciati i seguenti principi di diritto:

- "La testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di 'stampa' e soggiace alla normativa, di rango costituzione e di livello ordinario, che disciplina l'attività d'informazione professionale diretta al pubblico";

- "Il giornale on line, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa".

24. Passando ad analizzare la vicenda che coinvolge i due indagati, deve osservarsi quanto segue.

L'atto di ricorso proposto nell'interesse dei predetti, con particolare riferimento al primo motivo di censura, che è decisivo e assorbente rispetto alle altre doglianze, è fondato.

L'ordinanza impugnata, invero, non si fa carico della delicata problematica implicata nel caso esaminato, nonostante il Giudice del riesame ne fosse stato espressamente investito dalla difesa, con specifici motivi scritti in data 25 marzo 2014.

Il provvedimento in verifica, in ogni caso, in palese disarmonia con i principi di diritto innanzi enunciati, ha confermato il decreto di sequestro preventivo della pagina web della testata telematica "Il Giornale.it", regolarmente registrata, limitandosi a ritenere la sussistenza del fumus dell'ipotizzato reato di diffamazione e del pericolo di aggravamento delle conseguenze dannose di tale illecito.

Nel caso specifico, avuto riguardo al titolo di reato per cui si procede, la detta misura cautelare reale, per tutte le considerazioni più sopra svolte, non poteva essere adottata e si risolve in una indiretta e non consentita forma di censura.

Palese è, pertanto, la violazione di legge che contraddistingue sia il provvedimento genetico sia quello di riesame.

Corte di Cassazione, sez. V, 11 dicembre 2017, n. 13398

Alle testate telematiche registrate si estendono non solo le garanzie costituzionali in tema di sequestro accordate agli stampati, ma anche le fattispecie incriminatrici previste per la carta stampata; sicché il direttore della testata online può essere chiamato a rispondere del reato previsto dall’art. 57 c.p.

Sicché, tenuto conto che la lesione del bene giuridico protetto, nel caso della pubblicazione di un articolo dal contenuto diffamatorio sul "Web", non si esaurisce nell'atto della pubblicazione, cioè della materiale inserzione e della diffusione dell'articolo nella realtà telematica, ma continua per tutto il tempo di permanenza dello scritto nel mondo della "Rete", dove è liberamente consultabile, come si diceva, da un numero potenzialmente illimitato di lettori, la valutazione del comportamento del direttore responsabile (o del vice-direttore) va effettuata con riferimento, sia al momento dell'inserzione dell'articolo nella testata giornalistica telematica, sia al momento successivo della permanenza dello scritto nella testata accessibile on-line, allo scopo di accertare se, in relazione ad entrambi i momenti, sia in concreto rimproverabile all'imputato la mancata osservanza di regole di condotta, che, ove rispettate, avrebbero impedito la lesione del bene giuridico protetto dalle norme penali. Né va taciuto che la corte territoriale ha omesso di considerare un altro rilevante aspetto, rappresentato dalla circostanza, accertata nel dibattimento di primo grado, che il Dell'Orno oltre ad essere direttore responsabile della testata telematica in parola, era anche "amministratore" del sito elettronico, dove veniva pubblicato il giornale (cfr. p. 2 della sentenza di primo grado). In tale qualità gravava su di lui l'obbligo di provvedere all'eliminazione dell'articolo diffamatorio sul sito, una volta che ne fosse venuto a conoscenza (cfr. Cass., sez. V, 14.7.2016, n. 54946).

La protezione delle fonti giornalistiche

Corte costituzionale

SENTENZA N. 1

ANNO 1981

 In quest'ottica viene appunto prospettato che il segreto giornalistico trovi la sua copertura nel diritto all'informazione, presupposto della libertà di manifestazione del pensiero, in quanto destinato ad ampliare i canali informativi ed a garantire le condizioni migliori per la loro continuità e fluidità.

In considerazione di tale copertura costituzionale, collegata per di più  ad un valore cardine del sistema democratico, il principio di segretezza si collocherebbe nella specie su un piano superiore rispetto alle esigenze di giustizia; ove alternativamente non si ritenga che la funzione di informazione assolta dalla stampa - ed appunto agevolata dal meccanismo di tutela dell'anonimato delle fonti fiduciarie - si ponga rispetto alla detta funzione di giustizia in rapporto non di antagonismo ma di collaborazione.

In ogni caso, prevalente o coordinato che sia con l'interesse di giustizia, il diritto alla informazione, aspetto della più ampia libertà garantita dall'art. 21 della Costituzione, resterebbe vulnerato ove il segreto giornalistico non ricevesse riconoscimento e tutela in sede processuale, in deroga al dovere di cui all'art. 348 cod. proc. pen.

Anche sotto tale profilo la questione non è fondata.

Non si vuole invero disconoscere l'esistenza di una vera e propria libertà di cronaca dei giornalisti (comprensiva dell'acquisizione delle notizie) e di un comune interesse all'informazione, quale risvolto passivo della libertà di manifestazione del pensiero (sul che v. già implicitamente le decisioni di questa Corte n. 105 del 1972; 225 del 1974; 94 del 1977), nè il ruolo (anch'esso già posto in luce: nelle sentenze n. 172 del 1972 e 122 del 1970) svolto dalla stampa come strumento essenziale di quella libertà; che è, a sua volta, cardine del regime di democrazia garantito dalla Costituzione.

Sta di fatto, però, che l'interesse protetto dall'art. 21 della Costituzione non è in astratto superiore a quello parimenti fondamentale della giustizia: nei cui confronti è stato anzi ritenuto cedevole nelle concrete situazioni giuridiche esaminate dalle precedenti sentenze n. 25 del 1965 e n. 18 del 1966.

Di talché, nel conflitto tra tali due istanze (conflitto non certo denegabile nel momento in cui l'accertamento della verità di dati fatti è suscettibile di essere ostacolato se non impedito dal segreto che potesse essere mantenuto dal giornalista sulla fonte di notizie in suo possesso in ordine ai fatti stessi), deve essere appunto il legislatore nella sua discrezionalità a realizzare la ragionevole ed equilibrata composizione degli opposti interessi.

Spetta, cioè, al legislatore valutare se il segreto giornalistico sia talmente essenziale o di effettiva utilità strumentale alle esigenze dell'informazione al punto da prevalere e in quali limiti sugli interessi della giustizia, tanto più che tra questi va considerato, oltre all'interesse all'accertamento della verità, anche quello alla difesa da parte dei soggetti attinti dalle notizie divulgate, e che, per altro verso, le esigenze della informazione involgono anche un interesse alla controllabilità delle notizie giornalistiche sia da parte dei lettori che degli altri operatori della stampa, la cui possibilità di concorrente accesso alle notizie stesse è condizione di un effettivo pluralismo dell'informazione.

Art.. 200 Codice di procedura penale

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;

c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni

CASO GOODWIN c. REGNO UNITO

27 marzo 1996

I. CIRCOSTANZE PARTICOLARI DELLA CAUSA

10. Il sig. William Goodwin, cittadino britannico, è giornalista e vive a Londra.

11. Il 3 agosto 1989 il ricorrente entrò a far parte dello staff di The Engineer, edito da Morgan-Grampian (Publishers) Ltd ("gli editori"), come apprendista giornalista. Era impiegato da Morgan Grampian PLC ("il datore di lavoro").

Il 2 novembre 1989 il ricorrente riceveva una telefonata da una persona che, secondo il ricorrente, gli aveva precedentemente fornito informazioni sulle attività di varie società. La fonte gli ha fornito informazioni su Tetra Ltd ("Tetra"), secondo cui la società era in procinto di raccogliere un prestito di 5 milioni di sterline e aveva problemi finanziari a causa di una perdita prevista di 2,1 milioni di sterline per il 1989 su un fatturato di 20,3 milioni di sterline. Le informazioni non sono state richieste e non sono state fornite in cambio di alcun compenso. È stato fornito su base non attribuibile. Il ricorrente sosteneva di non avere motivo di ritenere che le informazioni provenissero da un documento rubato o riservato.          Il 6 e 7 novembre 1989, con l'intenzione di scrivere un articolo su Tetra, telefonò alla società per verificare i fatti e chiedere i suoi commenti sull'informazione.

Le informazioni derivano da una bozza del piano aziendale riservato di Tetra. Al 1° novembre 1989 esistevano otto esemplari numerati dell'ultimo progetto. Cinque erano in possesso di dipendenti senior di Tetra, uno con i suoi commercialisti, uno con una banca e uno con un consulente esterno. Ciascuno era stato in un raccoglitore ad anelli ed era contrassegnato come "Strictly Confidential". Il fascicolo dei commercialisti era stato visto l'ultima volta intorno alle 15:00 del 1° novembre in una stanza che avevano utilizzato presso i locali di Tetra. La stanza era stata lasciata incustodita tra le 15:00 e le 16:00 e durante tale periodo il fascicolo era scomparso.

I. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 10 (art. 10) DELLA CONVENZIONE

27. Il ricorrente ha sostenuto che l'ordine di divulgazione che gli imponeva di rivelare l'identità della sua fonte e l'ammenda inflittagli per essersi rifiutato di farlo costituivano una violazione dell'articolo 10 (art. 10) della Convenzione, che recita:

"1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di avere opinioni e di ricevere e diffondere informazioni e idee senza interferenze da parte dell'autorità pubblica e indipendentemente dalle frontiere. Il presente articolo (art. 10) non impedisce agli Stati di esigere la licenza di trasmissione , imprese televisive o cinematografiche.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere soggetto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, dell'integrità territoriale o della sicurezza pubblica , per la prevenzione di disordini o reati, per la tutela della salute o della morale, per la tutela della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni ricevute in via riservata, ovvero per mantenere l'autorità e l'imparzialità della magistratura.

28. Era pacifico che le misure costituissero un'interferenza con il diritto del ricorrente alla libertà di espressione come garantito dal paragrafo 1 dell'articolo 10 (art. 10-1) e la Corte non vede alcun motivo per sostenere altrimenti. Deve quindi esaminare se l'ingerenza fosse giustificata ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 10 (art. 10-2).

A. L'interferenza era “prescritta dalla legge”?

29. La Corte osserva che, e ciò non è stato contestato, l'ordinanza di divulgazione contestata e l'ammenda avevano una base nel diritto nazionale, vale a dire le sezioni 10 e 14 dell'Atto del 1981 (vedere paragrafi 20 e 21 sopra). D'altro canto, il ricorrente sosteneva che, per quanto riguardava l'ordinanza di divulgazione, il diritto nazionale pertinente non soddisfaceva il requisito di prevedibilità che deriva dall'espressione "prescritto dalla legge".

30. Il Governo ha contestato questa affermazione mentre la Commissione non ha ritenuto necessario giungere a una conclusione su questo punto.

31. La Corte ribadisce che, secondo la sua giurisprudenza, il diritto nazionale pertinente deve essere formulato con sufficiente precisione per consentire alle persone interessate - se necessario con un'adeguata consulenza legale - di prevedere, in misura ragionevole nelle circostanze , le conseguenze che una data azione può comportare. Una legge che attribuisca un potere discrezionale non è di per sé incompatibile con tale esigenza, purché siano indicati con sufficiente chiarezza l'ambito del potere discrezionale e le modalità del suo esercizio, avuto riguardo alla finalità legittima in questione, per garantire al singolo un'adeguata tutela contro interferenza arbitraria (si veda, ad esempio, la sentenza Tolstoy Miloslavsky c. Regno Unito del 13 luglio 1995, serie A n. 316-B, pp. 71-72, punto 37).

32. Il ricorrente ha sostenuto che l'eccezione degli interessi di giustizia alla protezione delle fonti ai sensi della sezione 10 della legge del 1981 non era sufficientemente precisa per consentire ai giornalisti di prevedere le circostanze in cui un tale ordine potrebbe essere emesso nei loro confronti al fine di proteggere una società privata. Applicando questa disposizione al caso in esame, Lord Bridge aveva completamente rivisto l'interpretazione data da Lord Diplock in Secretary of State for Defense v. Guardian Newspapers. L'esercizio di bilanciamento introdotto da Lord Bridge equivaleva a una valutazione giudiziaria soggettiva di fattori basata su prove retrospettive presentate dalla parte che cercava di scoprire l'identità della fonte (si veda il paragrafo 18 supra).         Al momento in cui la fonte ha fornito l'informazione, il giornalista non poteva assolutamente sapere se il sostentamento del partito dipendesse da tale scoperta e non poteva valutare con alcun grado di certezza l'interesse pubblico dell'informazione. Un giornalista sarebbe solitamente in grado di giudicare se le informazioni sono state acquisite con mezzi legittimi o meno, ma non sarebbe in grado di prevedere come i tribunali considererebbero la questione. La legge, così com'era, non era altro che un mandato alla magistratura di ordinare ai giornalisti di divulgare le fonti se fossero stati "mossi" dalla denuncia di una parte lesa.

33. La Corte riconosce che nel settore in esame può essere difficile formulare leggi con assoluta precisione e che un certo grado di flessibilità può anche essere auspicabile per consentire ai giudici nazionali di sviluppare il diritto alla luce della loro valutazione di quali misure sono necessari nell'interesse della giustizia.

Contrariamente a quanto suggerito dal ricorrente, la legge pertinente non ha conferito un potere discrezionale illimitato ai giudici inglesi nel determinare se un'ordinanza di divulgazione debba essere emessa nell'interesse della giustizia. Importanti limitazioni derivano in primo luogo dai termini della sezione 10 della legge del 1981, secondo cui un ordine di divulgazione potrebbe essere emesso se fosse "stabilito con soddisfazione del tribunale che la divulgazione [era] necessaria nell'interesse della giustizia " (vedi paragrafo 20 sopra).

Inoltre, al momento dei fatti, cioè quando il ricorrente riceveva le informazioni dalla sua fonte, non esisteva solo un'interpretazione da parte di Lord Diplock della disposizione sugli interessi della giustizia nella sezione 10 nel caso Segretario di Stato per la Difesa c. Guardian Newspapers ma anche una sentenza di Lord Reid nel caso Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Commissioners (1973), secondo cui una persona che non per sua colpa viene coinvolta in un illecito può essere tenuta a rivelare l'identità del trasgressore (vedere paragrafi 15, 18 e 22 sopra).

A parere della Corte, l'interpretazione della legge pertinente fornita dalla House of Lords nel caso del ricorrente non andava al di là di quanto si poteva ragionevolmente prevedere nelle circostanze (si veda, mutatis mutandis, la recente sentenza SW c. Regno Unito del 22 novembre 1995, Serie A n.335-B, pag.42, comma 36). Né trova alcuna altra indicazione che la legge in questione non garantisse al ricorrente un'adeguata protezione contro l'interferenza arbitraria.

34. Di conseguenza, la Corte conclude che le misure impugnate erano "prescritte dalla legge".

B. L'interferenza perseguiva uno scopo legittimo?

35. Non è stato contestato dinanzi agli organi della Convenzione che lo scopo delle misure impugnate fosse quello di tutelare i diritti di Tetra e che l'ingerenza perseguisse quindi uno scopo legittimo. Il Governo ha sostenuto che le misure sono state prese anche per la prevenzione della criminalità.

36. La Corte, essendo soddisfatta che l'interferenza perseguiva il primo di questi scopi, non trova necessario determinare se perseguisse anche il secondo.

C. L'interferenza era "necessaria in una società democratica"?

37. Il ricorrente e la Commissione erano dell'opinione che l'articolo 10 (art. 10) della Convenzione richiedesse che qualsiasi obbligo imposto a un giornalista di rivelare la propria fonte dovesse essere limitato a circostanze eccezionali in cui erano in gioco interessi vitali pubblici o individuali . Questo criterio non è stato soddisfatto nel caso di specie.

La ricorrente e la Commissione hanno invocato il fatto che Tetra aveva già ottenuto un'ingiunzione che impediva la pubblicazione (v. supra, paragrafo 12) e che non si era verificata alcuna violazione di tale ingiunzione. Poiché le informazioni in questione erano del tipo comunemente reperibile sulla stampa economica, non ritenevano che il rischio di danno che un'ulteriore pubblicazione avrebbe potuto causare fosse comprovato da Tetra, che non aveva subito nessuno dei danni annunciati. Il ricorrente ha aggiunto che le informazioni erano degne di nota anche se non rivelavano questioni di vitale interesse pubblico, come reati o illeciti. Le informazioni sulla cattiva gestione, le perdite e le attività di ricerca di prestiti di Tetra erano fattuali, attuali e di diretto interesse per i clienti e gli investitori nel mercato del software per computer.    In ogni caso, il grado di interesse pubblico per l'informazione non potrebbe essere un test per stabilire se vi fosse un urgente bisogno sociale di ordinare la divulgazione della fonte. Una fonte può fornire informazioni di scarso valore un giorno e di grande valore il giorno dopo; ciò che importava era che il rapporto tra il giornalista e la fonte generasse il tipo di informazione che aveva un legittimo potenziale di notizia. Ciò non per negare il diritto di Tetra a mantenere segrete le sue operazioni, se possibile, ma per contestare l'urgente necessità sociale di punire il ricorrente per aver rifiutato di rivelare la fonte delle informazioni che Tetra non era stata in grado di mantenere segrete.

38. Il Governo ha sostenuto che l'ordine di divulgazione era necessario in una società democratica per la protezione dei "diritti" di Tetra. La funzione dei tribunali nazionali era sia di accertare i fatti sia, alla luce dei fatti accertati, di determinare le conseguenze legali che ne sarebbero derivate. Secondo il Governo, la competenza di vigilanza degli organi della Convenzione si estendeva solo a questi ultimi.         Queste limitazioni al controllo della Convenzione erano importanti nella presente causa, in cui i tribunali nazionali avevano proceduto sulla base del fatto che il ricorrente aveva ricevuto le informazioni dalla sua fonte ignorando quanto alla loro natura riservata, sebbene, in realtà, si trattasse di qualcosa che egli avrebbe dovuto riconoscere. Inoltre, la fonte era probabilmente il ladro del business plan confidenziale e aveva motivazioni improprie per divulgare le informazioni. Inoltre, i querelanti subirebbero gravi danni commerciali dall'ulteriore pubblicazione delle informazioni. Queste constatazioni da parte dei tribunali nazionali si basavano sulle prove che erano state loro presentate.

È stato inoltre affermato che non vi era alcun interesse pubblico significativo nella pubblicazione delle informazioni riservate ricevute dal richiedente. Sebbene esista un interesse pubblico generale nel libero flusso di informazioni ai giornalisti, sia le fonti che i giornalisti devono riconoscere che l'espressa promessa di riservatezza da parte di un giornalista o il suo impegno implicito di non imputabilità possono dover cedere a un maggiore interesse pubblico. Il privilegio del giornalista non dovrebbe estendersi alla protezione di una fonte che si sia comportata in mala fede o, almeno, in modo irresponsabile, al fine di consentirgli di diffondere impunemente informazioni prive di rilevanza pubblica.      La fonte nel caso di specie non aveva esercitato la responsabilità prevista dall'articolo 10 (art. 10) della Convenzione. Le informazioni in questione non possedevano un contenuto di pubblico interesse tale da giustificare un'ingerenza nei diritti di una società privata come Tetra.

Sebbene fosse vero che erano state ottenute ingiunzioni effettive, fintanto che il ladro e la fonte non fossero stati rintracciati, i querelanti rischiavano un'ulteriore diffusione delle informazioni e, di conseguenza, danni alla loro attività e al sostentamento dei loro dipendenti. Non c'erano altri mezzi con cui la fiducia aziendale di Tetra avrebbe potuto essere protetta.

In tali circostanze, secondo il Governo, l'ordinanza che imponeva al ricorrente di divulgare la sua fonte e l'ulteriore ordinanza che lo sanzionava per il suo rifiuto di farlo non costituivano una violazione dei diritti del ricorrente ai sensi dell'articolo 10 (art. 10) del Convenzione.

39. La Corte ricorda che la libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e che le tutele da concedere alla stampa sono di particolare importanza (si veda, come recente autorità, la sentenza Jersild c. Danimarca del 23 settembre 1994, Serie A n.298, pag.23, comma 31).

La protezione delle fonti giornalistiche è una delle condizioni fondamentali per la libertà di stampa, come si evince dalle leggi e dai codici deontologici di numerosi Stati contraenti ed è affermata in diversi strumenti internazionali sulla libertà giornalistica (si vedano, tra gli altri, la Risoluzione sulle libertà giornalistiche e sui diritti umani, adottata alla 4a conferenza ministeriale europea sulla politica dei mass media (Praga, 7-8 dicembre 1994) e risoluzione sulla riservatezza delle fonti dei giornalisti da parte del Parlamento europeo, 18 gennaio 1994, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Comunità n. C [44/34](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2244/34%22]}) ). Senza tale protezione, le fonti possono essere scoraggiate dall'assistere la stampa nell'informare il pubblico su questioni di pubblico interesse.  Di conseguenza, il ruolo vitale della stampa di controllo pubblico può essere compromesso e la capacità della stampa di fornire informazioni accurate e affidabili può essere influenzata negativamente. Considerata l'importanza della protezione delle fonti giornalistiche per la libertà di stampa in una società democratica e il potenziale effetto dissuasivo che un ordine di divulgazione della fonte ha sull'esercizio di tale libertà, tale misura non può essere compatibile con l'articolo 10 (art. 10) della Convenzione, a meno che non sia giustificato da un'esigenza imperativa di interesse pubblico.

Queste considerazioni devono essere prese in considerazione nell'applicare ai fatti della presente causa la prova della necessità in una società democratica ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 10 (art. 10-2).

40. In linea di principio, la "necessità" di qualsiasi restrizione alla libertà di espressione deve essere dimostrata in modo convincente (si veda la sentenza Sunday Times c. Regno Unito (n. 2) del 26 novembre 1991, Serie A n. 217 , pp. È vero che spetta in primo luogo alle autorità nazionali valutare se sussista una "urgente necessità sociale" della restrizione e, nell'effettuare la loro valutazione, esse godono di un certo margine di discrezionalità. Nel presente contesto, tuttavia, il margine nazionale di apprezzamento è circoscritto dall'interesse della società democratica ad assicurare e mantenere una stampa libera.       Analogamente, tale interesse inciderà pesantemente sulla bilancia nel determinare, come deve essere fatto ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 10 (art. 10-2), se la restrizione fosse proporzionata allo scopo legittimo perseguito. In sintesi, le limitazioni alla riservatezza delle fonti giornalistiche richiedono il più attento esame da parte della Corte.

Il compito della Corte, nell'esercizio della sua funzione di controllo, non è quello di sostituirsi alle autorità nazionali, ma piuttosto di controllare ex art. Così facendo, la Corte deve esaminare l'«ingerenza» lamentata alla luce dell'insieme della causa e determinare se le ragioni addotte dalle autorità nazionali per giustificarla siano «rilevanti e sufficienti».

41. Nel caso di specie, come emerge dal discorso di Lord Bridge alla Camera dei Lord, a Tetra è stato concesso un ordine di divulgazione della fonte principalmente sulla base della minaccia di gravi danni alla loro attività e, di conseguenza, al sostentamento dei loro dipendenti, che deriverebbe dalla divulgazione delle informazioni nel loro piano aziendale mentre le loro trattative di rifinanziamento erano ancora in corso (vedere paragrafo 18 sopra).     Questa minaccia, "che ticchettava sotto di loro come una bomba a orologeria", come disse Lord Donaldson alla Corte d'Appello (si veda il paragrafo 17 supra), poteva essere disinnescata, considerò Lord Bridge, solo se fossero riusciti a identificare la fonte come se stesso il ladro della copia rubata del piano o come mezzo per portare all'identificazione del ladro e mettere così la società in grado di avviare un procedimento per il recupero del documento mancante. L'importanza di proteggere la fonte, ha concluso Lord Bridge, è stata molto ridotta dalla complicità della fonte, come minimo, in una grave violazione della riservatezza che non è stata controbilanciata da alcun interesse legittimo alla pubblicazione delle informazioni (si veda il paragrafo 18 supra).

42. Secondo la Corte, le giustificazioni dell'impugnato ordine di divulgazione nella presente causa devono essere viste nel contesto più ampio dell'ingiunzione cautelare ex parte che era stata precedentemente concessa alla società, limitando non solo il ricorrente stesso ma anche il editori di The Engineer dal pubblicare qualsiasi informazione derivata dal piano.     Tale ingiunzione era stata notificata a tutti i quotidiani nazionali e alle riviste pertinenti (si veda il paragrafo 12 sopra). Lo scopo dell'ordine di divulgazione era in larga misura lo stesso di quello già raggiunto dall'ingiunzione, vale a dire impedire la diffusione delle informazioni riservate contenute nel piano. Non c'erano dubbi, secondo Lord Donaldson della Corte d'Appello, che l'ingiunzione fosse efficace nell'interrompere la diffusione delle informazioni riservate da parte della stampa (si veda il paragrafo 17 supra). I creditori, i clienti, i fornitori ei concorrenti di Tetra non sarebbero quindi venuti a conoscenza dell'informazione attraverso la stampa. Una componente vitale della minaccia di danno alla società era quindi già stata ampiamente neutralizzata dal decreto ingiuntivo.    Stando così le cose, a parere della Corte, nei limiti in cui l'ordine di divulgazione serviva solo a rafforzare l'ingiunzione, l'ulteriore restrizione alla libertà di espressione che esso comportava non era suffragata da sufficiente motivazione ai fini del comma 2 dell'articolo 10 (art. 10-2) della Convenzione.

43. Ciò che resta da accertare da parte della Corte è se gli ulteriori scopi perseguiti dall'ordine di divulgazione fornissero una giustificazione sufficiente.

44. A questo proposito è vero, come afferma Lord Donaldson, che l'ingiunzione "non impedirebbe effettivamente la pubblicazione ai clienti o concorrenti [di Tetra]" direttamente dalla fonte del giornalista ricorrente (o dalla fonte di tale fonte) (si veda il paragrafo 17 supra) . A meno che non sia a conoscenza dell'identità della fonte, Tetra non sarebbe in grado di impedire tale ulteriore diffusione del contenuto del piano, in particolare avviando nei suoi confronti un procedimento per il recupero del documento mancante, per un'ingiunzione contro l'ulteriore divulgazione da parte di lui o lei e per il risarcimento del danno.

Aveva anche un motivo legittimo come impresa commerciale nello smascherare un dipendente o collaboratore sleale, che avrebbe potuto continuare ad accedere ai suoi locali, al fine di porre fine alla sua associazione con la società.

45. Si tratta di motivi indubbiamente pertinenti. Tuttavia, come riconosciuto anche dai giudici nazionali, non sarà sufficiente, di per sé, che una parte che richiede la divulgazione di una fonte dimostri semplicemente che senza divulgazione non sarà in grado di esercitare il diritto legale o di evitare il minacciato illecito legale su cui basa la sua pretesa al fine di stabilire la necessità della divulgazione (si veda il paragrafo 18 supra). A tale proposito, la Corte ricorda che le considerazioni di cui devono tener conto le istituzioni della Convenzione per il loro controllo ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 10 (art. 10-2) fanno pendere la bilancia degli interessi concorrenti a favore dell'interesse della società democratica nell'assicurare una stampa libera (vedere i paragrafi 39 e 40 sopra).         Sui fatti del caso di specie, la Corte non può ritenere che l'interesse di Tetra ad eliminare, procedendo a carico della fonte, la residua minaccia di danno per diffusione delle informazioni riservate in modo diverso dalla stampa, ad ottenere un risarcimento e a smascherare un dipendente sleale o collaboratore erano, anche se considerati cumulativamente, sufficienti a prevalere sul vitale interesse pubblico alla tutela della fonte del giornalista ricorrente. La Corte non ritiene pertanto che gli ulteriori scopi perseguiti dall'ordine di divulgazione, se misurati rispetto agli standard imposti dalla Convenzione, costituiscano un'esigenza imperativa di interesse pubblico.

46. ​​In sintesi, non vi era, secondo la Corte, un ragionevole rapporto di proporzionalità tra lo scopo legittimo perseguito dall'ordine di divulgazione ei mezzi utilizzati per raggiungere tale scopo. La restrizione che l'ordinanza di divulgazione ha comportato per l'esercizio della libertà di espressione da parte del giornalista ricorrente non può quindi essere considerata necessaria in una società democratica, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 10 (art. 10-2), per la protezione dei diritti di Tetra ai sensi del diritto inglese, fermo restando il margine di discrezionalità a disposizione delle autorità nazionali.

Di conseguenza, la Corte conclude che sia l'ordine che imponeva al ricorrente di rivelare la sua fonte sia l'ammenda inflittagli per essersi rifiutato di farlo hanno dato luogo a una violazione del suo diritto alla libertà di espressione ai sensi dell'articolo 10 (articolo 10).

OPINIONE DISSENZIENTE SEPARATA DEL GIUDICE WALSH

1. Nel suo discorso di apertura alla Corte, l'avvocato del ricorrente ha affermato che il suo cliente "non rivendicava alcun privilegio speciale in virtù della sua professione perché i giornalisti non sono al di sopra della legge". Tuttavia, mi sembra che la Corte nella sua decisione abbia deciso in effetti che, ai sensi della Convenzione, a un giornalista è concesso, in virtù della sua professione, un privilegio non disponibile per altre persone. Non dovrebbe essere concesso un pari privilegio al cittadino comune che scrive una lettera ai giornali per la pubblicazione anche se non è giornalista di professione? Per distinguere il giornalista dal semplice cittadino occorre rimettere in discussione il disposto dell'articolo 14 (art. 14) della Convenzione.

2. Nel caso di specie il ricorrente non ha subito alcun rifiuto di esprimersi. Piuttosto si è rifiutato di parlare. Di conseguenza, un litigante che cerca la protezione della legge per i suoi interessi che sono stati ingiustamente lesi è lasciato senza il rimedio a cui i tribunali avevano deciso che aveva diritto. Tale risultato è certamente una questione di interesse pubblico e il ricorrente è riuscito a vanificare i suoi tribunali nazionali nei loro sforzi per agire nell'interesse della giustizia. Spetta ai giudici nazionali decidere se il documento in questione sia stato o meno rubato. Eppure il ricorrente sostiene che, poiché non crede che sia stato rubato, può giustificare il suo rifiuto di conformarsi all'ordine del tribunale emesso nel suo caso.             Il suo atteggiamento e le sue parole danno l'impressione che accetterebbe se credesse che il documento in questione sia stato rubato. Sta così impostando la sua convinzione personale sulla verità di un fatto che è esclusivamente di competenza dei tribunali nazionali da decidere come giustificazione per non obbedire all'ordine dei tribunali semplicemente perché non è d'accordo con le constatazioni giudiziarie di fatto.

3. Non mi sembra che nulla nella Convenzione consenta a una parte in causa di opporre le proprie convinzioni sui fatti all'accertamento dei fatti effettuato dai tribunali competenti e quindi cercare di giustificare il rifiuto di essere vincolato da tale accertamento giudiziario di fatto. Permettergli di farlo semplicemente perché è un giornalista di professione significa sottoporre il processo giudiziario alla valutazione soggettiva di uno dei litiganti e consegnare a quel litigante l'unica decisione sulla giustificazione morale del rifiuto di obbedire all'ordine del tribunale in conseguenza della quale l'altro litigante deve essere negato la giustizia e subire un danno. Quindi c'è una violazione di una regola primaria di giustizia naturale - nessun uomo deve essere il giudice della propria causa.

[[1]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#_ftnref1) . Il caso è numerato 16/1994/463/544. Il primo numero indica la posizione della causa nell'elenco delle cause deferite alla Corte nell'anno in questione (secondo numero). Gli ultimi due numeri indicano la posizione della causa nell'elenco delle cause deferite alla Corte sin dalla sua creazione e nell'elenco dei corrispondenti ricorsi originari alla Commissione.

[[2]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#_ftnref2) Le regole A si applicano a tutte le cause deferite alla Corte prima dell'entrata in vigore del Protocollo n. 9 (P9) e successivamente solo alle cause riguardanti Stati non vincolati da tale Protocollo (P9). Corrispondono al Regolamento entrato in vigore il 1° gennaio 1983, come più volte successivamente modificato

[[3]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#_ftnref3) Per motivi pratici questo allegato apparirà solo con la versione stampata della sentenza (Reports 1996-II), ma una copia del report della Commissione è ottenibile presso la cancelleria.

[[4]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#_ftnref4) Punti 12 e 42 della sentenza.

[[5]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#_ftnref5) Si veda la mia opinione parzialmente dissenziente su tale questione nel caso Observer e Guardian c. Regno Unito, sentenza del 26 novembre 1991, Serie A n. 216, p.46

STAMPA E INFORMAZIONE ON LINE

Legge n. 47 del 1948

|  |
| --- |
| Cassazione - Sentenza 16 luglio 2010 n. 35511 |

La Corte di appello di Milano, con sentenza 25.9.2009, in riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione a carico di Tizio, imputato del reato di cui all'art. 57 cp; ha confermato le statuizioni civili in favore delle costituite parti civili, Sempronio e Caio.

Tizio era direttore del periodico telematico WWWW, sul quale risultava pubblicata una lettera ritenuta diffamatoria nei confronti del ministro della Giustizia (Sempronio) e del suo "consulente per l'edilizia penitenziario" (Caio).

Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato e deduce:

**1) difetto di motivazione, sua contraddittorietà e illogicità in ordine alla esistenza della prova della sussistenza del fatto.**

Nel corso del dibattimento, l'imputato sostenne e dimostrò come fosse possibile e facile ottenere una pagina "a stampa" di un giornale telematico, non corrispondente all'originale. Egli ebbe a dichiarare, che, informato della querela proposta dal Sempronio e dal Caio, eseguì un controllo nell'archivio informatico del giornale, non rinvenendo la lettera in questione. Detta lettera dunque non esiste nell'originale del documento informatico ed è stata evidentemente "prodotta", con il sistema c.d. "taglia e incolla" da ignoto autore. Sarebbe stato facile per gli inquirenti verificare l'autenticità della

lettera (scil. il suo effettivo inserimento nel "numero" del quotidiano on line cui apparentemente sì riferisce), disponendo, innanzitutto, il sequestro del "sito", e quindi incaricando una persona esperta di accertare se esso conteneva la missiva in questione e incaricando quindi un un PU o un notaio di certificare l'esito dell'accertamento. E' talmente semplice creare e stampare ex novo una pagina mai diffusa in rete, che tale mezzo di prova (lo pagina stampata, asseritamene "estratta" dal web) non può ritenersi ammissibile, perché il documento è di incerta paternità. In tal senso d'altra parte si sono orientate le sezioni civili della S.C. (Cass sez. lav. 16.2.2004 n. 2912).

Fatta tale premessa, l'imputato ebbe ad affermare che, se effettivamente la lettera de qua fosse stata ospitata sul suo giornale telematico, egli altro non avrebbe potuto fare che presentare le sue scuse alle parti civili. Ebbene, lo Corte milanese, equivocando sul senso delle parole, ha ritenuto che tale affermazione, meramente congetturale, fosse una ammissione di responsabilità.

**2) violazione di legge, erronea applicazione dell'art. 57 cp e carenze dell'apparato motivazionale.**

Il dettato dell'art 57 cp non è applicabile al c.d. giornale telematico. La lettera della legge e la sua ratio fanno riferimento al concetto di "stampa", concetto nel quale non può essere ricompresa l'informazione on line. Né può pensarsi a una interpretazione analogica, trattandosi, evidentemente di analogia in malam partem. Sul punto, dottrina e giurisprudenza sono concordi. D'altra parte, il solo fatto che siano state presentate più proposte di legge per estendere la portata dell'art 57 cp anche al direttore di un giornale telematico, rappresenta ulteriore riprova del fatto che, allo stato, al predetto direttore non è attribuita alcuna posizione di garanzia. Ciò a voler poi trascurare che il delitto ex art 57 cp è fattispecie colposa e dunque andrebbe individuato un qualche profilo di colpa da attribuire al Tizio; altrimenti ci si troverebbe nell'ambito della responsabilità oggettiva, ritenuta ormai costituzionalmente incompatibile.

Tanto premesso, osserva il Collegio che la censura sub 2) deve necessariamente essere esaminata per prima in quanto con essa si nega in radice che lo condotta in ipotesi addebitata al Tizio sia riconducibile a una fattispecie astratta di reato: quella appunto ex art 57 cp.

La censura è fondata.

L'art. 57 cp punisce, come è noto, il direttore del giornale che colposamente non impedisca che, tramite la pubblicazione sul predetto mezzo di informazione, siano commessi reati. Il codice, per altro, tra i mezzi di informazione, distingue la stampa rispetto a tutti gli altri mezzi di pubblicità (art. 595 comma III cp.) e l'art. 57 si riferisce specificamente alla informazione diffusa tramite lo "carta stampata". La lettera della legge è inequivoca e a tale conclusione porta anche l'interpretazione "storica" della norma.

In dottrina e in giurisprudenza si è comunque discusso circa la estensibilità del concetto di stampa, appunto agli altri mezzi di comunicazione. E così una risalente pronunzia (ASN 198900259-RV 180713) ha escluso che fosse assimilabile al concetto di stampato la videocassetta preregistrata, in quanto essa viene riprodotta con mezzi diversi da quelli meccanici e fisico-chimici richiamati dall'art. 1 della legge 47/48.

**D'altra parte, è noto che la giurisprudenza ha concordemente negato (ad eccezione della sentenza n. 12960 della Sez. feriale, p.u. 31.8.2000, dep. 12.12.2000, ric. Cavallino, non massimata) che al direttore della testata televisiva sia applicabile la normativa di cui all'art. 57 cp (cfr, ad es. ASN 200834717-RV 240687; ASN 199601291-RV 205281), stante lo diversità strutturale tra i due differenti mezzi di comunicazione (fa stampa, da un lato, lo radiotelevisione dall'altro) e lo vigenza nel diritto penale del principio di tassatività.**

Analogo discorso, a parere di questo Collegio, deve esser fatto per quel che riguarda l’assimilabilità di internet (rectius del suo "prodotto") al concetto di stampato.

**L'orientamento prevalente in dottrina è stato negativo, atteso che, perché possa parlarsi di stampa in senso giuridico (appunto ai sensi del ricordato art. 1 della legge 47/48), occorrono due condizioni che certamente il nuovo medium non realizza: a) che vi sia una riproduzione tipografica (prius), b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico (posterius).**

Il fatto che il messaggio internet (e dunque anche lo pagina del giornale telematico) si possa stampare non appare circostanza determinante, in ragione della mera eventualità, sia oggettiva, che soggettiva. Sotto il primo aspetto, si osserva che non tutti i messaggi trasmessi via internet sono "stampabili": sì pensi ai video, magari corredati di audio; sotto il secondo, basta riflettere sulla circostanza che, in realtà, è il destinatario colui che, selettivamente ed eventualmente, decide di riprodurre a stampa lo "schermata".

E se è pur vero che la "stampa" -normativamente intesa-ha certamente a oggetto, come si é premesso, messaggi destinati alla pubblicazione, è altrettanto vero che deve trattarsi -e anche questo si è anticipato- di comunicazioni che abbiano veste di riproduzione tipografica.

Se pur, dunque, le comunicazioni telematiche sono, a volte, stampabili, esse certamente non riproducono stampati (è in realtà la stampa che -eventualmente- riproduce la comunicazione, ma non la incorpora, così come una registrazione "domestica" di un film trasmesso dalla TV, riproduce -ad uso del fruitore- un messaggio, quello cinematografico appunto, già diretto "al pubblico" e del quale, attraverso la duplicazione, in qualche modo il fruitore stesso si appropria, oggettivizzandolo).

Bisogna pertanto riconoscere l’assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media, sinora conosciuti e, per quel che qui interessa, rispetto alla stampa.

D'altronde, non si può non sottolineare che differenti Sono le modalità tecniche di trasmissione del messaggio a seconda del mezzo utilizzato: consegna materiale dello stampato e sua lettura da parte del destinatario, in un caso (stampa), irradiazione nell'etere e percezione da parte di chi si sintonizza, nell'altro (radio e TV), infine, trasmissione telematica tramite un ISP (internet server provider), con utilizzo di rete telefonica nel caso di internet.

Ad abundantiam si può ricordare che l'art. 14 D. Lsvo 9.4.2003 n. 70 chiarisce che non sono responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e -a fortiori- gli hosting provider (cfr. in proposito ASN 200806046-RV 242960), a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato (ma, in tal caso, come è ovvio, essi devono rispondere a titolo di concorso nel reato doloso e non certo ex art 57 cp).

Qualsiasi tipo di coinvolgimento poi va escluso (tranne, ovviamente, anche in questo caso, per l'ipotesi di concorso) per i coordinatori dei blog e dei forum.

**Non diversa è la figura del direttore del giornale diffuso sul web.**

Peraltro, anche nel caso oggi in esame, sarebbe, invero, ipotizzabile, in astratto, la responsabilità del direttore del giornale telematico, se fosse stato d'accordo con l'autore della lettera (lo stesso discorso varrebbe per un articolo giornalistico). **A maggior ragione, poi, se lo scritto fosse risultato anonimo. Ma -è del tutto evidente- in tal caso il direttore avrebbe dovuto rispondere del delitto di diffamazione (eventualmente in concorso) e non certo di quello di omesso controllo ex art 57 cp, che come premesso, non è realizzabile da chi non sia direttore di un giornale cartaceo.**

Al Tizio, tuttavia, è stato contestato il delitto colposo ex art 57 cp e non quello doloso ex art 595 cp.

Sul piano pratico, poi, non va trascurato che la c.d. interattività (la possibilità di interferire sui testi che si leggono e si utilizzano) renderebbe, probabilmente, vano -o comunque estremamente gravoso- il compito di controllo del direttore di un giornale on line.

Dunque, accanto all'argomento di tipo sistematico (non assimilabilità normativamente determinata del giornale telematica a quello stampato e inapplicabilità nel settore penale del procedimento analogico in malam partem), andrebbe considerata anche la problematica esigibilità della ipotetica condotta di controllo del direttore (con quel che potrebbe significare sul piano della effettiva individuazione di profili di colpa).

Da ultimo, va considerata anche la implicita voluntas legis, atteso che, da un lato, risultano pendenti diverse ipotesi di estensione della responsabilità ex art 57 cp al direttore del giornale telematico (il che costituisce ulteriore riprova che -ad oggi- tale responsabilità non esiste), dall'altro, va pur rilevato che il legislatore, come ricordato dal ricorrente, è effettivamente intervenuto, negli ultimi anni, sulla materia senza minimamente innovare sul punto.

Invero, né con lo legge 7 marzo 2001 n. 62, né con il già menzionato D.Lsvo del 2003, è stata effettuata la estensione della operatività dell'art. 57 cp dalla carta stampata ai giornali telematici, essendosi limitato il testo del 2001 a introdurre la registrazione dei giornali on line (che dunque devono necessariamente avere al vertice un direttore) solo per ragioni amministrative e, in ultima analisi, perché possano essere richieste le provvidenze previste per l'editoria (come ha chiarito il successivo D. Lsvo).

Allo stato, dunque, "il sistema" non prevede la punibilità ai sensi dell'art 57 cp (o di un analogo meccanismo incriminatorio) del direttore di un giornale on line.

Rimanendo pertanto assorbita la censura sub 1), deve concludersi che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

PQM

lo Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Cassazione penale, sez. V, 29 novembre 2011 n. 44126

RITENUTO IN FATTO

Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n, 10062/11 della Corte d’appello di Bologna, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna del tribunale di Bologna per il reato di cui agli artt. 57 e 57 bis c.p. perché, In qualità di direttrice responsabile dell’edizione on-line del settimanale L’espresso, ometteva il controllo necessario ad impedire la commissione del reato di diffamazione aggravata da parte di (omissis) ai danni di (omissis) (reato accertato/commesso in Bologna nell’aprile del 2004), Contro la sentenza di appello ìa ricorrente muove due ordini dì censure; sotto un profilo di violazione di legge lamenta l’erronea interpretazione dell’articolo 57 c.p., laddove è stato ritenuto applicabile anche al direttore di un periodico on line, mentre sarebbe riferibile solo ai periodici “cartacei”. Né sarebbe applicabile l’art. 57 per analogia, comportando tale interpretazione analogica effetti sfavorevoli per l’Imputato. Con un secondo motivo di ricorso, la(omissis)chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato; afferma la ricorrente che il reato di omesso controllo deve ritenersi consumato nel momento in cui non è stata impedita la pubblicazione diffamatoria. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso, in quanto la pubblicazione online non consente un controllo preventivo e non è comunque assimilabile alla stampa periodica “tradizionale”; per questi motivi chiede disporsi l’annullamento senza rinvio. Per l’imputata è presente l’avv.(omissis)il quale rileva che non si trattava dì un commento giornalistico, ma di un post inviato alla rivista e cioè di un commento di un lettore che viene automaticamente pubblicato, senza alcun filtro preventivo; consapevoli di questo sviluppo cronologico dei fatti, i giudici di merito hanno addebitato alla(omissis)non l’omesso controllo, ma l’omessa rimozione del commento, così non solo provvedendo ad un’inammissibile analogia in malam partem, vietata in materia penale, ma altresì stravolgendo la norma incriminatrice, che punisce il mancato impedimento della pubblicazione, e non invece l’omissione di controllo successivo. CONSIDERATO IN DIRITTO L’articolo 57 del codice penale, che punisce i reati commessi col mezzo della stampa periodica, sanziona penalmente il direttore o il vice-di rettore responsabile il quale ometta di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che, col mezzo della pubblicazione, siano commessi reati. L’articolo l della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) reca la definizione di stampa nei seguenti termini: “Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, In qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”. Ciò premesso, si deve valutare se il direttore di un periodico online risponda dei reato di cui all’articolo 57 del codice penale, per omesso controllo sui contenuti pubblicati. Giova, sul punto, richiamare una recente pronuncia di questa stessa sezione che esclude la responsabilità del direttore di un giornale online e che il collegio ritiene di condividere (Sez. 5, Sentenza n. 3S511 del 16/07/2010, Brambilla); in primo luogo si deve ribadire che ai sensi della legge sulla stampa sono considerate stampe o stampati le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. Dunque, perché possa parlarsi di stampa In senso giuridico (ai sensi della legge n. 47 del 1948), occorrono due condizioni: a) che vi sia una riproduzione tipografica, b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione attraverso una effettiva distribuzione tra II pubblico. Le pubblicazioni rese note mediante la rete informatica difettano di entrambi i requisiti, in quanto non consistono in molteplici riproduzioni su più supporti fisici di uno stesso testo redatto in originale, ai fine della distribuzione presso il pubblico; il testo pubblicato su Internet esiste – quale luogo di divulgazione della notizia – solamente nella pagina di pubblicazione, anche se può essere visualizzato sugli schermi di un numero indefinito di dispositivi hardware. La diffusione del contenuto de) periodico on-line avviene dunque non mediante la distribuzione dei supporto fisico in cui è inserito (che richiederebbe comunque la mediazione di un apparato di lettura, mentre la stampa tipografica è immediatamente fruibile dal lettore), quanto piuttosto attraverso la visualizzazione del suo contenuto attraverso ì terminali collegati alla rete; non diversamente, mutatis mutandis, da quanto avviene per le notizie trasmesse dai telegiornali, che vengono visualizzate sugli apparati privati dei telespettatori. E la giurisprudenza di questa Corte ha negato (ad eccezione della sentenza n, 12960 della Sez. feriale, p.u. 31.8.2000, dep. 12.12.2000, Cavallina, non massimata) che al direttore della testata televisiva sia applicabile la normativa di cui all’art. 57 c.p. (cfr Sez. 2, Sentenza n. 34717 del 23/04/200,8 Rv. 240687, Matacena; Sez. 1, Sentenza n. 1291 del 27/02/1996, Rv. 205281), proprio per la diversità strutturale tra I due mezzi di comunicazione e per la impossibilità di operare, in materia penale, una analogia in malam partem. D’altronde, sono evidenti le differenze anche nelle modalità tecniche di trasmissione del messaggio a seconda del mezzo utilizzato: ne) caso delta stampa vi è la consegna materiale delio stampato e la sua lettura diretta ed Immediata da parte del destinatario; nelle trasmissioni radiotelevisive classiche vi è la irradiazione nell’etere e la percezione audiovisiva da parte di chi si sintonizza sulla frequenza di trasmissione; nel caso di pubblicazione in Internet la trasmissione avviene telematicamente tramite un internet provider, sfruttando la rete telefonica fissa o cellulare. Pertanto, per le pubblicazioni a mezzo della rete informatica, quantomeno per quelle che – come nel caso di specie – vengono “postate” direttamente dall’utenza, senza alcuna possibilità di controllo preventiva da parte del direttore della testata, deve essere svolto un discorso analogo a quello operato in materia radiotelevisiva. D’altronde, non vi è solamente una diversità strutturale tra i due mezzi di comunicazione (carta stampata e Internet), ma altresì la impossibilità per il direttore della testata di impedire la pubblicazione dì commenti diffamatori, il che rende evidente che la norma contenuta nell’articolo 57 del codice penale non è stata pensata per queste situazioni, perché costringerebbe II direttore ad una attività impossibile, ovvero lo punirebbe automaticamente ed oggettivamente, senza dargli la possibilità di tenere una condotta lecita. É di ciò si rende conto anche la sentenza Impugnata, laddove afferma che – non essendo possibile una censura preventiva, e dunque non potendo “..imputarsi al direttore responsabile l’omesso controllo di ciò che, fino a quel momento, non poteva sapere venisse pubblicato..” – la (omissis) avrebbe dovuto svolgere una verifica successiva delle inserzioni già avvenute, espungendo quelle a contenuto diffamatorio. Cosi facendo, però, il giudice di appello ha indebitamente modificato la fattispecie normativa prevista dall’articolo 57 del codice penale, sanzionando una condotta diversa da quella tipizzata dal legislatore. Dunque, l’inapplicabilità dell’articolo 57 del codice penale al direttore delle riviste online discende sia dalla impossibilità di ricomprendere quest’ultima attività nel concetto di stampa periodica, sia per l’oggettiva impossibilità del direttore responsabile di rispettare il precetto normativo, il che comporterebbe la sua punizione a titolo di responsabilità oggettiva, dato che verrebbe meno non solo II necessario collegamento psichico tra la condotta del soggetto astrattamente punibile e l’evento verificatosi, ma lo stesso nesso causale. Né si può argomentare ex lege 62 del 2001, richiamata nella sentenza di primo grado, per sostenere la assimilabilità dell’editoria elettronica alla stampa periodica; l’articolo uno della predetta legge. Infatti, afferma espressamente che si applicano all’editoria elettronica le disposizioni contenute nell’articolo 2 (relative alle indicazioni obbligatorie sugli stampati) e a certe condizioni, anche quelle dell’articolo cinque (sull’obbligo di registrazione) della legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, numero 47). La legge 62/2001, operando un rinvio specifico e limitato dimostra esattamente il contrario di quanto sostenuto dal giudice di primo grado e cioè che la normativa sulla stampa non sarebbe autonomamente applicabile, essendo necessario a tal fine un richiamo espresso di singole disposizioni. La circostanza, poi, che il contenuto del periodico possa essere copiato e riprodotto, ovvero stampato dai lettori, non muta f termini della questione, dato che la riproduzione su un supporto fisico per poter essere considerata stampa ai sensi della legislazione speciale e dell’articolo 57 dei codice penale deve precedere la distribuzione ed essere a questa finalizzata, oltreché realizzata dall’editore; pertanto, nessun rilievo ha la riproduzione fisica su carta operata dal lettore, non solo perché meramente eventuale (ed in alcuni casi anche impossibile; si pensi alle notizie divulgate in Internet tramite filmati o registrazioni audio), ma anche perché non finalizzata alla distribuzione; e d’altronde, una eventuale distribuzione successiva alla pubblicazione in Internet, operata da soggetti terzi, potrebbe comportare esclusivamente una responsabilità di questi ultimi, sfuggendo tale condotta a qualsiasi controllo da parte dell’editore e del direttore responsabile della rivista (e d’altronde verrebbe totalmente meno, in questo caso, il nesso causale). Esistono poi altri profili per I quali le pubblicazioni on-line non possono, essere ricondotte al concetto dì stampa periodica; tali profili sono stati esaurientemente e condivisibilmente esaminati dalla sentenza di questa sezione, richiamata In apertura della motivazione, cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento. Deve quindi ritenersi, conclusivamente, che il periodico on-line non possa essere considerato “stampa” ai sensi dell’articolo 57 dei codice penale e che pertanto la condotta contestata alla di non aver impedito la commissione del reato di diffamazione In danno di , non sia prevista dalla legge come reato.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza 29 gennaio 2015 (dep. 17 luglio 2015), n. 31022

1. Le questioni di diritto delle quali sono investite le Sezioni Unite sono le seguenti:

- "se sia ammissibile il sequestro preventivo, anche parziale, di un sito web";

- "se sia ammissibile, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il sequestro preventivo della pagina web di una testata giornalistica telematica debitamente registrata".

2. La prima questione, di carattere generale, concerne la possibilità giuridica di disporre, per contrastare reati commessi nella rete internet, il sequestro preventivo delle risorse informatiche o telematiche d'interesse.

La tematica, pur non espressamente dedotta dai ricorrenti, deve comunque essere esaminata, in quanto strettamente connessa alla specifica questione che viene qui in rilievo e che presuppone - al di là degli ulteriori problemi ermeneutici coinvolti e di cui si dirà in seguito - la positiva soluzione della prima.

2.1. La Sezione rimettente manifesta perplessità al riguardo, evidenziando che in questo caso la misura cautelare, contrariamente a quanto tipizzato e disciplinato dall'art. 321 cod. proc. pen. e art. 104 disp. att. cod. proc. pen., si concretizzerebbe non nella materiale apprensione della cosa pertinente al reato o nella indisponibilità giuridica della stessa, bensì nell'imposizione all'indagato, all'imputato ovvero a terzi di un tacere, consistente nel compimento delle operazioni tecniche necessarie per oscurare e rendere, quindi, inaccessibile agli utenti la visione del sito o della pagina web incriminati. Ciò tradirebbe la natura reale della cautela, che si trasformerebbe in una inibitoria atipica con effetti obbligatori, il che violerebbe il principio di legalità processuale.

2.2. Non mancano, in verità, decisioni di questa Corte che, sia pure analizzando casi differenti (in materia di sequestro di documenti) da quello in esame, escludono la possibilità di perseguire, attraverso l'adozione del sequestro preventivo, la finalità di inibire l'esercizio di determinate attività.

Si è affermato, infatti, che il sequestro preventivo può avere ad oggetto solo il risultato di un'attività e non l'attività in sè, perchè è estranea ad esso la funzione di inibizione di comportamenti, sicchè è illegittimo, risolvendosi peraltro nell'indebita invasione della sfera di attribuzioni della giurisdizione civile, il sequestro di un fascicolo processuale relativo all'esecuzione immobiliare in corso nei confronti di un soggetto vittima di fatti estorsivi, finalizzato ad impedire che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze (Sez. 2, n. 10437 del 09/03/2006, Sindona, Rv. 233813). Con il sequestro preventivo non è possibile imporre al destinatario un tacere, atteso che tale misura cautelare reale mira esclusivamente al congelamento della situazione pericolosa (Sez. 3, n. 11275 del 17/01/2002, Palmieri, Rv. 221434) e non è destinata a svolgere una atipica funzione inibitoria di comportamenti rilevanti sul piano penale, essendo predisposti, a tal fine, istituti di natura diversa, quali l'arresto o il fermo (Sez. 6, n. 4016 del 14/12/1998, dep. 1999, Bottani, Rv. 212349).

2.3. Devesi, tuttavia, evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, ha ritenuto (quanto meno implicitamente) legittimo il sequestro preventivo mediante "oscuramento" di un intero sito telematico o di una pagina web, imponendo al fornitore di connettività o al soggetto che detiene la risorsa elettronica di porre in essere le operazioni tecniche necessarie per rendere il sito o la pagina non consumabili all'esterno (Sez. 1, n. 32846 del 04/06/2014, Ceraso, non massimata;

Sez. 5. n. 10594 del 05/11/2013, dep. 2014, Montanari, Rv. 259887;

Sez. 5, n. 11895 del 30/10/2013, dep. 2014, Belviso, Rv. 258333; Sez. 5, n. 46504 del 19/09/2011, Bogetti, non massimata; Sez. 5, n. 47081 del 18/01/2011, Groppo, Rv. 251208; Sez. 5, n. 7155 del 10/01/2011, Barbacetto, Rv. 249510; Sez. 6, n. 30968 del 28/06/2007, Pantano, Rv.

237485; Sez. 3, n. 39354 del 27/09/2007, Bassora, Rv. 237819).

Difettano, però, in tali decisioni, a giustificazione della tesi sostenuta, che pur si ritiene corretta, il necessario grado di approfondimento del tema specifico e una completa ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

S'impone, pertanto, un esame analitico delle ragioni che giustificano il sequestro preventivo di risorse informatiche o telematiche pertinenti al reato, quando la libera disponibilità delle stesse possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.

3. L'art. 321 cod. proc. pen. disciplina il sequestro preventivo, stabilendo testualmente, al comma 1, che "Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari". Ai sensi del successivo comma 3-bis, nel corso delle indagini preliminari, di fronte a una situazione di urgenza, il sequestro è disposto dal pubblico ministero; prima dell'intervento di costui e nella stessa situazione di urgenza, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria; in questi due casi, devono fare seguito la convalida e l'emissione del decreto di cui al comma 1 da parte del giudice. E' previsto anche (comma 2) il sequestro preventivo della cosa pericolosa in sè, essendone consentita o imposta la confisca.

Analizzando i presupposti di questa figura di sequestro, appare evidente che essa sia caratterizzata da un immediato fine di prevenzione. Trattasi di sequestro designato come "impeditivo" e tendenzialmente orientato ad operare, pur non perdendo la sua connotazione "reale", come inibitoria, in quanto caratterizzato -come si è precisato in dottrina - da finalità di difesa sociale perchè "il vincolo diretto a rendere indisponibile la cosa è imposto per le generali esigenze di giustizia, quali sono quelle di tutela della collettività".

La scelta sistematica del legislatore di inserire l'istituto tra le misure cautelari di cui al Libro IV del codice di rito è espressione di un preciso disegno di inserire in una cornice unitaria i provvedimenti che colpiscono le persone e le cose.

Il sequestro preventivo (accanto a quello conservativo) è annoverato tra le cautele reali, designando così l'oggetto del sequestro e l'effetto reale ad esso sicuramente connaturato.

Si legge nella Relazione al Progetto preliminare del codice di rito del 1988 che tale cautela, in altri termini, "crea l'indisponibilità di cose o beni con una incisività analoga a quella che nasce dalla custodia cautelare e da altre forme di misure cautelari personali. Al fine di garantire l'esecuzione della sentenza che potrà essere pronunciata a conclusione del processo, ovvero quando occorre impedire che l'uso della cosa possa agevolare le conseguenze del reato od indurre a nuovi reati, si creano dei vincoli che, si potrebbe dire, dalla cosa passano alla persona, nel senso che il sequestro non mira semplicemente a trasferire nella disponibilità del giudice ciò che deve essere utilizzato a fini di prova, ma tende piuttosto ad inibire certe attività (la vendita o l'uso) che il destinatario della misura può realizzare mediante la cosa" (p. 79).

Sottolinea ancora la Relazione che "fondamento dell'istituto in questione resta l'esigenza (...) di tutela della collettività con riferimento al protrarsi dell'attività criminosa e dei suoi effetti" (p. 80).

Tali profili sono evidenziati anche dalla Corte costituzionale allorchè precisa (sentenza n. 48 del 1994) che la cautela reale di cui si discute attiene a "cose" che presentano un tasso di pericolosità tale da giustificare l'imposizione del vincolo. La misura, pur raccordandosi ontologicamente a un reato, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di "colpevolezza", proprio perchè la funzione preventiva non si proietta necessariamente sull'autore del fatto criminoso, ma su beni che, postulando un vincolo di pertinenzialità col reato, vengono riguardati dall'ordinamento quali strumenti la cui libera disponibilità può costituire situazione di pericolo.

Il rapporto di pertinenzialità tra cosa e reato è l'indice imprescindibile della operatività oggettiva del sequestro preventivo.

La locuzione "cosa pertinente al reato" di cui all'art. 321 cod. proc. pen. ha un significato più ampio di quella "corpo di reato" impiegata nell'art. 253 cod. proc. pen. e comprende non soltanto qualunque cosa sulla quale e a mezzo della quale il reato fu commesso o che ne costituisce il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate indirettamente alla fattispecie criminosa.

Nella previsione dell'art. 321 cod. proc. pen., lo stesso concetto di "pertinenzialità" è diverso, nella sua portata, da quello presente nell'analoga previsione dell'art. 253 cod. proc. pen..

La pertinenza al reato di cui all'art. 253 cod. proc. pen., che fa riferimento alle "cose (...) necessarie per l'accertamento dei fatti", circoscrive il potere dell'autorità giudiziaria al solo sequestro di quelle cose che hanno un legame probatorio con il fatto per cui si procede.

La nozione di pertinenza di cui all'art. 321 cod. proc. pen., invece, delimita il campo di operatività del sequestro preventivo alla sua finalità, con l'effetto che la misura, come si è osservato in dottrina, finisce con l'assumere una "connotazione di natura sostanziale", nel senso che il vincolo d'indisponibilità al quale la cosa è sottoposta scongiura il pericolo della perpetuatici criminis ovvero della commissione di altri reati.

Conclusivamente la finalità di prevenzione che la misura persegue è mediata dalla cosa, considerata nel rapporto con la persona che ne ha la disponibilità, il che legittima il sequestro nei casi in cui lo stretto legame tra la persona e il bene sia la causa del pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di reiterazione dell'attività criminosa.

4. Ciò posto, deve rilevarsi che il caso sottoposto all'attenzione delle Sezioni Unite si connota per la particolarità dell'oggetto della coercizione reale.

Tale oggetto, almeno in apparenza, non si apprezza come una entità del mondo fisico, suscettibile di apprensione, possesso e custodia (id quod tangi potest), trattandosi di un prodotto del pensiero umano che circola liberamente nella rete telematica in forma dematerializzata.

Il sequestro preventivo di risorse telematiche o informatiche diffuse sul web implica un intervento sul prestatore di servizio (Internet Service Provider), perchè impedisca l'accesso al sito o alla singola pagina ovvero disponga il blocco o la cancellazione del file incriminato; tanto comporta inevitabilmente l'inibitoria di una determinata attività.

4.1. Già nel vigore del codice di procedura penale del 1930, mancando una specifica disciplina idonea a fronteggiare condotte delittuose gravemente lesive di interessi non solo individuali ma anche collettivi, era stata avvertita l'esigenza di attivare strumenti con finalità preventive.

La giurisprudenza, forzando l'interpretazione dell'art. 337 cod. proc. pen. e andando al di là del suo apparente dominio, aveva ampliato il campo di operatività del sequestro penale, impiegato frequentemente, oltre che a scopo probatorio, in funzione preventiva;

avvalendosi, inoltre, degli artt. 231 e 232 cod. proc. pen. in relazione all'art. 219 cod. proc. pen., aveva escogitato una gamma di provvedimenti atipici in funzione inibitoria, utilizzati per evitare che l'attività illecita arrecasse ulteriori pregiudizi.

4.2. Il codice di procedura penale vigente ha previsto e disciplinato l'istituto del sequestro preventivo, che, di fronte ad illeciti penali commessi nell'ambito dello spazio riservato ai nuovi modelli comunicativi e alle innovative modalità di fruizione dei beni immateriali, è destinato ad operare anche con effetti inibitori.

La misura cautelare, in questa nuova realtà, non può limitarsi a porre un vincolo d'indisponibilità su di una cosa, tenuto conto che tale vincolo è comunque implicato nell'agire contra legem della persona, alla quale, per garantire l'effettività della cautela, devono necessariamente essere inibite le corrispondenti attività pericolose realizzabili mediante la disponibilità del bene. E ciò a superamento del riferimento riduttivo e anacronistico alla sola cosa materiale, per dare il necessario risalto al prodotto intellettuale in essa incorporato, che costituisce l'oggetto primario del vincolo d'indisponibilità.

Devesi quindi stabilire se tutto ciò sia compatibile col principio di legalità processuale, considerato che il sequestro di cui all'art. 321 cod. proc. pen. ha una evidente natura reale e comporta, pertanto, la materiale apprensione della cosa pertinente al reato. In altri termini, è necessario chiarire se il dato informatico in quanto tale abbia una sua fisicità, rientri nel concetto di "cosa" e possa essere oggetto di coercizione reale.

5. Internet non è un luogo, nè uno spazio, ma una metodologia di comunicazione ipertestuale che consente l'accesso a qualsiasi contenuto digitale posto su sistemi informatici connessi alla rete.

La dimensione fisica delle informazioni reperibili attraverso la rete telematica consiste nella struttura di ciascun file e si radica spazialmente nel computer, al cui interno il documento è materialmente memorizzato.

I documenti reperibili in rete non sono altro che files (registrazioni magnetiche o ottiche di bytes) registrati all'interno dei servers degli Internet Service Providers ovvero sui computers degli utenti, utilizzando un sia pure infinitesimale spazio fisico.

Il dato informatico, quindi, è incorporato sempre in un supporto fisico, anche se la sua fruizione attraverso la rete fa perdere di vista la sua "fisicità". Al supporto fisico di memorizzazione si fa specifico riferimento nel Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) nella parte in cui disciplina la conservazione sicura dei dati e ne garantisce, quindi, la protezione e l'immutabilità (artt. 1, 43 e 44).

La visualizzazione dei suddetti documenti non avviene "da remoto", ma nel computer di ciascun utente, attraverso il programma browser, che, una volta individuato il documento, lo preleva, lo copia e lo rende così visibile.

6. Devesi, inoltre, sottolineare che, a seguito dell'entrata in vigore della L. 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, sulla criminalità informatica (cybercrime) e di adeguamento del nostro ordinamento agli impegni assunti con la medesima Convenzione, il dato informatico è esplicitamente equiparato al concetto di "cosa", che, se pertinente al reato, può essere oggetto di sequestro.

La Convenzione, infatti, dopo avere definito all'art. 1 il concetto di "dato informatico", disciplina nel successivo art. 19 "Perquisizione e sequestro di dati informatici immagazzinati", stabilendo che "Ogni Parte deve adottare le misure legislative e di altra natura che dovessero essere necessarie per consentire alle proprie autorità competenti di sequestrare o acquisire in modo simile i dati informatici per i quali si è proceduto all'accesso (...). Tali misure devono includere il potere di: a) sequestrare o acquisire in modo simile un sistema informatico o parte di esso o un supporto per la conservazione di dati informatici; b) fare e trattenere una copia di quei dati informatici; c) mantenere l'integrità dei relativi dati informatici immagazzinati; d) rendere inaccessibile o rimuovere quei dati dal sistema informatico analizzato". Al termine "sequestrare" è affiancata l'espressione "acquisire in modo simile", indicativa, come si legge nella relazione esplicativa del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, degli altri modi con i quali i dati intangibili possono essere resi indisponibili (renderli cioè inaccessibili o rimuoverli dal sistema).

Le modifiche apportate, in esecuzione di tale Convenzione, dalla L. n. 48 del 2008 al codice penale e a quello di procedura penale confermano l'assimilazione del dato informatico alle "cose".

Si pensi all'introduzione, tra i delitti contro il patrimonio, degli artt. 635-bis e 635-ter cod. pen., che prevedono il "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici", appartenenti rispettivamente a soggetti privati o a soggetti pubblici; degli artt. 635-quater e 635-quinquies cod. pen., che puniscono il "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici" privati o di pubblica utilità.

La netta distinzione dei primi due reati dagli ultimi due conferma che il dato informatico di per sè, considerato quale "cosa", può essere oggetto di danneggiamento separatamente dal danneggiamento del sistema informatico nel quale è inserito.

Anche le innovazioni introdotte nel codice di rito, con riferimento alle norme relative ai mezzi di ricerca della prova e all'attività a iniziativa della polizia giudiziaria, evidenziano chiaramente che il dato informatico è normativamente equiparato a un oggetto "fisico".

La L. n. 48 del 2008 (cfr. artt. 8 e 9) ha rimodulato disposizioni già vigenti, come il sequestro di oggetti di corrispondenza "anche se inoltrati per via telematica" (art. 254 c.p.p., comma 1); ha introdotto nuove disposizioni, come il sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni (art. 254-bis cod. proc. pen.); ha sottoposto, inoltre, ad un'operazione di "chirurgia lessicale" numerose altre disposizioni processuali, ampliandone l'oggetto attraverso l'inserimento di espressioni che rimandano ad attività connesse a "dati, informazioni e programmi informatici": il riferimento è alla materia di ispezioni e rilievi tecnici (art. 244 c.p.p., comma 2), all'esame di atti, documenti e corrispondenza presso banche (art. 248 c.p.p., comma 2), ai doveri di esibizione e consegna (art. 256 c.p.p., comma 1), agli obblighi e alle modalità di custodia (art. 259 c.p.p., comma 2), ai sigilli e ai vincoli delle cose sequestrate (art. 260 c.p.p., commi 1 e 2), all'acquisizione di plichi e corrispondenza ad iniziativa della polizia giudiziaria (art. 353 c.p.p., comma 3) e, infine, agli accertamenti urgenti e al sequestro ad opera sempre della polizia giudiziaria (art. 354 c.p.p., comma 2).

6.1. Al di là della discutibile scelta sul metodo emendativo seguito, deve ritenersi ormai per definitivamente acquisito che il dato informatico in sè, in quanto normativamente equiparato a una "cosa", può essere oggetto di sequestro, da eseguirsi, avuto riguardo al caso concreto, secondo determinate modalità espressamente previste dal legislatore e nel rispetto del principio di proporzionalità.

6.2. E' pur vero che le innovazioni che hanno interessato la normativa processuale richiamata incidono direttamente sul sequestro probatorio (o sul dovere di esibizione e consegna), quale mezzo di ricerca della prova, mentre nessun riferimento fanno al sequestro preventivo.

Rimane comunque il fatto che i due istituti, designati con lo stesso nome di genere, pur perseguendo scopi diversi - assolvendo il sequestro probatorio la funzione edoprocessuale di mezzo di ricerca della prova e assumendo quello preventivo natura cautelare, tanto da estendere eventualmente i suoi effetti anche al di là delle immediate esigenze processuali -, hanno una comune caratteristica, quella cioè di scongiurare una indiscriminata utilizzabilità della res che ne forma oggetto, sottraendola alla disponibilità materiale e/o giuridica del proprietario, possessore o detentore.

Ne consegue, pertanto, che le considerazioni più sopra esposte circa l'equiparazione normativa del dato informatico alla res devono essere estese al sequestro preventivo avente ad oggetto dati informatici, non essendo concepibile sul piano logico una differenziata valutazione al riguardo, posto che la stessa attiene al medesimo oggetto del vincolo d'indisponibilità.

6.3. A questo punto, però, devono individuarsi, nel rispetto del principio di legalità processuale, le concrete modalità esecutive della cautela reale che ha ad oggetto risorse telematiche o informatiche, non essendo rinvenibile nel codice di rito alcuna norma analoga a quella prevista per il sequestro probatorio (art. 254-bis cod. proc. pen.).

Nel contesto della realtà digitale della rete, devesi stabilire, in sostanza, se il sequestro preventivo debba essere limitato alla sola adprehensio in senso fisico della "cosa" o piuttosto debba concretizzarsi, tenuto conto della peculiare realtà nella quale va ad incidere, in una vera e propria inibitoria rivolta al fornitore di connettività, che deve impedire agli utenti l'accesso al sito o alla singola pagina web incriminati ovvero rimuovere il file che viene in rilievo, con l'effetto di arrestare l'attività criminosa in atto o scongiurare la commissione di ulteriori condotte illecite.

7. Ritiene il Collegio che il sequestro preventivo di risorse telematiche o informatiche sia compatibile con la detta inibitoria, la sola in grado di assicurare "effettività" alla cautela.

Soccorre al riguardo, sul piano normativo, il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, che, in attuazione della Direttiva n. 2000/31/CE, ha regolamentato taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.

L'intera gamma dei servizi di rete è disciplinata nel citato decreto legislativo.

Questo si occupa, all'art. 14, dell'attività di semplice trasporto, vale a dire della diffusione in rete delle informazioni fornite da un destinatario del servizio (mere conduit); all'art. 15, dell'attività di memorizzazione automatica, intermedia e temporanea (caching) delle informazioni fornite dall'utente e trasmesse in rete al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari che ne fanno richiesta; all'art. 16, dell'attività di memorizzazione, con caratteri di tendenziale stabilità, delle informazioni (hosting).

L'ultimo comma delle tre norme richiamate, riproducendo pedissequamente il contenuto della Direttiva comunitaria (artt. 12, 13 e 14), prevede che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa con funzioni di vigilanza può esigere, anche in via di urgenza, che il prestatore di un servizio della società dell'informazione (ossia l'Internet Service Provider) "impedisca o ponga fine alle violazioni commesse".

Il successivo art. 17, comma 3, inoltre, contempla che l'autorità giudiziaria può richiedere al detto prestatore di inibire l'accesso al contenuto illecito del servizio offerto.

Come correttamente rilevato da Sez. 3, n. 49437 del 29/09/2009, Sunde Kolmisoppi (decisione di ampio respiro in tema di copyright), la lettura congiunta e coordinata di tutte le citate disposizioni consente di affermare che quanto in esse previsto, imponendo, per effetto della richiesta dell'autorità giudiziaria, un obbligo di attivazione da parte del prestatore dei servizi telematici, delinea una vera e propria inibitoria.

Ed invero, il meccanismo processuale, attraverso il quale si consegue l'obiettivo di paralizzare la protrazione delle conseguenze dannose del reato o il rischio di reiterazione dell'attività criminosa, implica un duplice intervento: 1) il sequestro preventivo con cui s'impone al fornitore dei servizi telematici di bloccare l'accesso degli utenti alle risorse elettroniche incriminate; 2) l'intervento tecnico di tale fornitore, che deve rendere, operando in modo consequenziale, concretamente indisponibili tali risorse.

Il D.Lgs. n. 70 del 2003, artt. 14, 15, 16 e 17 integrano, con riferimento alla specifica materia disciplinata, il contenuto dell'art. 321 cod. proc. pen. e consentono di superare qualunque riserva circa la possibilità di sottoporre a sequestro preventivo dati informatici che circolano in rete in forma dematerializzata.

Tale misura cautelare, per conseguire lo scopo che le è proprio, deve implicare necessariamente l'inibitoria dell'attività criminosa in atto.

Se si considera che la Relazione al Progetto preliminare del codice di rito specifica, come si è più sopra detto, che il sequestro preventivo non mira soltanto a sottrarre la disponibilità della cosa pertinente al reato a chi la detiene, ma "tende piuttosto ad inibire certe attività (...) che il destinatario della misura può realizzare mediante la cosa", è evidente che il vincolo d'indisponibilità imposto su una cosa pertinente al reato denuncia, di per sè, il carattere reale della misura. Tale carattere non viene meno per il solo fatto che vengono contestualmente precluse le attività che richiedono la disponibilità della cosa, aspetto quest'ultimo che non trasforma la cautela in una mera inibitoria di attività e non ne vanifica il carattere reale che la tipizza.

Conclusivamente, nell'ambito del mondo digitale, il sequestro preventivo, ove ne ricorrano i presupposti, investe direttamente la disponibilità delle risorse telematiche o informatiche d'interesse, equiparate normativamente a "cose", e ridonda, solo come conseguenza, anche in inibizione di attività, per garantire concreta incisività alla misura. Questa, quindi, non tradisce la sua connotazione di cautela reale e non si pone comunque, anche in relazione al suo risvolto inibitorio, al di fuori della legalità, tenuto conto delle specifiche previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 70 del 2003.

Nè va sottaciuto che la normativa comunitaria è costantemente orientata nel senso di riconoscere espressamente che l'oscuramento di interi siti web o di singole pagine telematiche con contenuti illeciti è un efficace strumento di contrasto alla criminalità informatica: non è superfluo richiamare l'art. 25 della Direttiva 2011/93/UE sulla pedopornografia, alla quale si è data attuazione nell'ordinamento interno con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

8. Alla luce delle argomentazioni sin qui sviluppate, deve enunciarsi il seguente principio di diritto:

- "Ove ricorrano i presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, è ammissibile, nel rispetto del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. di un sito web o di una singola pagina telematica, anche imponendo al fornitore dei relativi servizi di attivarsi per rendere inaccessibile il sito o la specifica risorsa telematica incriminata".

9. Risolto positivamente tale problema di carattere generale, deve ora essere esaminata l'ulteriore questione dell'ammissibilità o meno del sequestro preventivo di una testata giornalistica on line regolarmente registrata o di una determinata pagina web di detta testata.

E' questo il tema di specifico interesse per la soluzione del caso portato all'attenzione delle Sezioni Unite.

10. La libertà di stampa è un principio cardine su cui si fonda lo Stato democratico.

L'art. 21 Cost., dopo avere riconosciuto nel comma 1 il diritto di libera manifestazione del pensiero con ogni mezzo di diffusione, riserva le previsioni dei commi successivi specificamente alla stampa.

L'importanza preminente a questa riservata dal Costituente è conseguenza di un percorso storico e normativo, che è opportuno, sia pure per sintesi, ripercorrere, per apprezzare appieno l'evoluzione normativa a presidio della libertà di informazione e il nesso inscindibile tra questa e l'esercizio della democrazia.

11. La storia dell'Italia unita, in tema di libertà di stampa, ha avuto avvio con l'art. 28 dello Statuto Albertino del 4 marzo 1848, che recepiva il modello francese, di matrice positivistica, cristallizzato nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1789 (art. 11).

Il richiamato art. 28 stabiliva che "la stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi". Si conferiva così al Parlamento, stante il carattere flessibile dello Statuto, una sorta di delega in bianco per "reprimere gli abusi" e adottare, quindi, nel tempo qualsiasi provvedimento anche restrittivo di tale libertà.

Fece seguito, ad integrazione della generica formulazione della norma statutaria, il R.D. 26 marzo 1848, n. 695, meglio noto come "Editto Albertino sulla Stampa", che rifletteva una concezione liberale e abbastanza garantista.

L'art. 1, infatti, statuiva che "La manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di qualsiasi artificio meccanico atto a riprodurre segni figurativi, è libera: quindi ogni pubblicazione di stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili è permessa con che si osservino le norme seguenti". L'Editto, inoltre, vietava provvedimenti restrittivi di carattere preventivo (censura) e consentiva l'ammissibilità del sequestro, previa autorizzazione del giudice, soltanto in caso di commissione di reati a mezzo stampa e di accertata responsabilità penale.

11.1. Nel volgere di pochi anni, però, l'impianto dell'Editto, a causa delle tensioni che conseguirono al raggiungimento dell'unità d'Italia, subì uno stravolgimento per effetto dell'approvazione di alcune leggi di polizia.

Il riferimento è alle L. 13 novembre 1859, n. 3720, L. 20 marzo 1865, n. 2248, L. 30 giugno 1889, n. 6144, che incisero sensibilmente sulla ratio ispiratrice dell'Editto, riducendo le garanzie in esso previste.

Venne introdotta l'autorizzazione obbligatoria di polizia per l'esercizio dell'attività tipografica; si riconobbe all'autorità di pubblica sicurezza il potere di disporre il sequestro preventivo; la responsabilità penale per i reati a mezzo stampa, già prevista per l'autore dell'articolo e per il gerente responsabile, venne estesa anche agli editori; la prescritta comunicazione alla Segreteria di Stato per gli affari interni dell'avvio delle pubblicazioni assunse, di fatto, i connotati di una vera e propria autorizzazione, che poteva quindi anche essere negata.

11.2. All'inizio del ventesimo secolo, recuperato un clima di maggiore distensione con la stabilità politica e sociale del periodo giolittiano, la L. 28 giugno 1906, n. 278 (c.d. legge Sacchi), abolì la licenza di polizia per l'esercizio dell'arte tipografica, stabilì chiaramente che il giudice poteva disporre il sequestro degli stampati solo a seguito di sentenza di condanna del responsabile e che il sequestro preventivo poteva essere disposto, sempre dal giudice e non ad iniziativa dell'autorità di pubblica sicurezza, esclusivamente nei casi di pubblicazioni contrarie al buon costume e di pubblicazioni non depositate presso l'autorità pubblica.

11.3. A seguito del coinvolgimento dell'Italia nel primo conflitto mondiale, vi fu un nuovo irrigidimento, in senso illiberale, della normativa in materia.

Con la L. n. 83 del 1915 e il R.D. n. 675 dello stesso anno, si attribuì al potere esecutivo la facoltà di vietare la pubblicazione di ogni notizia di carattere militare e al prefetto il compito di sequestrare le pubblicazioni non rispettose di tale divieto. Per evitare il sequestro, fu prevista anche la facoltà di sottoporre preventivamente gli stampati al prefetto, per ottenere il nulla osta alla pubblicazione, facoltà avvertita progressivamente come un obbligo in capo agli editori, il che si concretizzò in una vera e propria forma di censura preventiva.

11.4. La situazione peggiorò ulteriormente con l'avvento del regime fascista.

Con una serie di interventi legislativi (R.D.L. n. 3288 del 1923;

R.D.L. n. 1081 del 1924; L. n. 2307, n. 2308, n. 2309 del 1925; testi unici della legislazione di pubblica sicurezza del 1926 e del 1931 e relativi regolamenti), la libertà di stampa, in linea con la tendenza del regime a reprimere ogni forma di dissenso, subì severe restrizioni: sul gerente responsabile delle pubblicazioni periodiche gravava una responsabilità a titolo oggettivo per fatto altrui, mentre la sua responsabilità, per le pubblicazioni non periodiche, era sussidiaria a quella dell'autore e dell'editore; la sua nomina doveva ottenere il placet del prefetto, che poteva liberamente revocarla, determinando conseguentemente la chiusura del giornale; la figura del gerente venne poi sostituita da quella del direttore responsabile, nominato dalla Corte d'appello; l'iscrizione obbligatoria all'Albo dei giornalisti, subordinata alla certificazione prefettizia di buona condotta politica, era funzionale a garantire che non venissero divulgate notizie ed opinioni contrarie al regime; furono ampliati i poteri dell'autorità di pubblica sicurezza, con la reintroduzione della licenza di polizia per l'esercizio dell'arte tipografica e con l'attribuzione alla polizia del potere, assolutamente discrezionale, di procedere al sequestro preventivo degli stampati, a prescindere dall'accertamento giudiziario di eventuali responsabilità penali; ogni aspetto della vita culturale venne sottoposto a rigoroso controllo e la comunicazione politica del regime, opportunamente filtrata dall'Ente Stampa, risultò omogenea nei diversi organi di informazioni.

12. Con la caduta del regime fascista e alla vigilia del referendum del 2 giugno 1946, vi fu un primo intervento legislativo, che rappresentò una svolta radicale rispetto al passato e restituì alla stampa la sua dignità di diritto di libertà.

Il R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561, ancora oggi in vigore, abolito il sequestro preventivo ad iniziativa dell'autorità di pubblica sicurezza, prevede il sequestro come strumento esclusivamente repressivo, attivabile dal giudice solo in caso di condanna irrevocabile per un reato a mezzo stampa. Prima della condanna irrevocabile, consente, tuttavia, all'autorità giudiziaria di disporre il sequestro probatorio di sole tre copie dello stampato ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità penali (art. 1).

Le uniche ipotesi di sequestro preventivo rimaste in vita (art. 2) sono quelle aventi ad oggetto giornali o stampati dal contenuto osceno o offensivo della pubblica decenza ovvero divulganti mezzi rivolti a procurare l'aborto (dichiarato incostituzionale, con sentenza n. 49 del 1971, il riferimento anche alla divulgazione di mezzi rivolti "a impedire la procreazione").

13. La Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, proclama testualmente all'art. 21:

"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.

La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni".

L'Assemblea costituente, in attuazione della 17^ disposizione transitoria della Carta fondamentale, varò anche la L. 8 febbraio 1948, n. 47, intitolata "Disposizioni sulla stampa".

I due eventi sono da raccordare e si integrano tra loro.

L'art. 21 Cost., comma 2, sancisce che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Il termine "stampa" compare per la prima volta nel dettato costituzionale e la L. n. 47 del 1948, art. 1 precisa che sono da considerarsi stampe o stampati "tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione".

L'art. 2 della stessa legge disciplina le indicazioni obbligatorie sugli stampati, finalizzate a individuare i responsabili di eventuali illeciti. La previsione del successivo art. 5 circa l'obbligo di registrazione della stampa periodica presso la cancelleria del competente Tribunale non è in contrasto con il dettato costituzionale della non assoggettabilità della stampa ad autorizzazioni, considerato che non v'è alcun margine di discrezionalità dell'organo competente a ordinare l'iscrizione del giornale nell'apposito registro, ove la documentazione presentata sia regolare (Corte cost., sent. n. 31 del 1957).

L'art. 21 Cost., comma 3, disciplina l'istituto del sequestro, sottoponendolo alla duplice garanzia della riserva di legge e di giurisdizione.

Il sequestro della stampa può essere disposto, con atto motivato dell'autorità giudiziaria, soltanto nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi o nel caso di stampa clandestina. Il riferimento alla legge sulla stampa non introduce una riserva qualificata di legge, ma è indicativo del complesso delle norme riguardanti la materia (Corte cost., sentt. n. 4 del 1972 e n. 60 del 1976).

I casi nei quali le leggi vigenti consentono il sequestro preventivo sono: a) violazione delle norme sulla registrazione delle pubblicazioni periodiche e sull'indicazione dei responsabili (L. n. 47 del 1948, artt. 3 e 16); b) stampati osceni o offensivi della pubblica decenza ovvero divulganti mezzi atti a procurare l'aborto (R.D.Lgs. n. 561 del 1946, art. 2); c) stampa periodica che faccia apologià del fascismo (L. 20 giugno 1952, n. 645, art. 8); d) violazione delle norme a protezione del diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 161).

La disciplina costituzionale differenzia la stampa periodica da quella comune e ulteriori differenze sono rinvenibili nella L. n. 47 del 1948, che rende gli adempimenti relativi alla stampa periodica (indicazioni obbligatorie, obbligo di registrazione) più gravosi rispetto a quelli previsti per la stampa comune.

La L. n. 47 del 1948, art. 8 introduce il nuovo istituto della rettifica, estraneo alla precedente normativa.

La legge sulla stampa, inoltre, non ha modificato la disciplina codicistica dei reati che possono essere commessi attraverso l'esercizio dell'attività giornalistica, ma si è limitata a introdurre nell'ordinamento la categoria dei "reati di stampa" (art. 16 sulla stampa clandestina) e a integrare le previsioni concernenti i "reati a mezzo stampa" (artt. 13, 14, 15).

Per i reati commessi a mezzo della stampa periodica, la responsabilità penale grava non solo sull'autore dell'articolo incriminato ma anche sul direttore o vice-direttore responsabile, il quale risponde per fatto proprio a titolo di culpa in vigilando (art. 57 cod. pen., come sostituito dalla L. 4 marzo 1958, n. 127, art. 1), escludendosi qualsiasi forma di responsabilità di tipo oggettivo o - per così dire - "di posizione", come accadeva in epoca fascista.

Numerosi interventi normativi susseguitisi nel tempo prevedono, infine, i attuazione dell'art. 21 Cost., comma 5, finanziamenti pubblici in favore dell'editoria giornalistica, nella prospettiva di garantire il massimo pluralismo dell'informazione e arginare fenomeni concentrazionistici.

14. La disciplina costituzionale della libertà di informazione (art. 21) - già arricchita nella sua interpretazione dall'art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948 - è oggi completata dalle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), che, all'art. 10, riconosce espressa tutela ai profili attivi e passivi della libertà di manifestazione del pensiero.

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, peraltro, attribuendo un significato molto ampio alla tutela accordata dalla disciplina convenzionale, ha chiarito che l'informazione a mezzo stampa ricopre il ruolo di watch dog dei pubblici poteri, considerato che i lettori hanno il diritto di ricevere informazioni in merito alle azioni dei titolari di funzioni pubbliche, con la conseguente estensione della tutela convenzionale anche alle opinioni che possano risultare sgradite (Corte EDU, 21/01/1999, Fressoz e Roire c. Francia;

26/09/1995, Vogt c. Germania; 26/11/1991, Observer e Guardian c. Regno Unito).

15. All'esito di tale excursus storico sulla normativa d'interesse, può affermarsi che l'Italia democratica - a differenza di quanto accaduto per lo Statuto Albertino e l'Editto sulla stampa, che rappresentarono una elargizione del Sovrano ai sudditi - ha guadagnato da sè la Costituzione e la legge sulla stampa, reagendo al ventennio fascista, in cui ogni forma di libertà era stata sospesa in attuazione di un preciso disegno politico volto a controllare, in particolare, il settore dell'informazione, per assicurarsi il consenso dell'opinione pubblica.

La Carta Fondamentale, in antitesi con l'impostazione dirigistica e repressiva propria del regime fascista, garantisce il principio della libera manifestazione del pensiero e non consente che la stampa possa essere soggetta ad autorizzazioni o censure. La libertà di stampa è condizione imprescindibile per il libero confronto di idee, nel quale la democrazia affonda le sue radici, e per la formazione di un'opinione pubblica avvertita e consapevole.

Sulla base di tali principi, il Costituente - come innanzi si è precisato - ha accordato alla "stampa" una specifica e rafforzata tutela (art. 21, comma 3), inibendo, nel caso di delitti commessi con tale mezzo, il ricorso all'istituto del sequestro preventivo se non nelle ipotesi tassativamente previste, come eccezioni, dalla legge.

Esemplificando, l'offensività della condotta diffamatoria a mezzo stampa, proprio perchè considerata normativamente recessiva, nel bilanciamento dei valori, rispetto alla salvaguardia della libertà di informazione, non può legittimare l'adozione della misura cautelare reale; ad opposta conclusione deve pervenirsi in ipotesi di pubblicazioni a contenuto osceno ovvero contrario alla pubblica decenza o al buon costume, considerato che la tutela del corrispondente bene giuridico protetto prevale, per espressa previsione del legislatore (R.D.Lgs. n. 561 del 1946, art. 2; art. 21 Cost., comma 6), su quella della libertà di stampa.

16. L'operatività della disciplina costituzionale, così come compatibilmente integrata dalla legislazione ordinaria, in materia di sequestro preventivo della stampa risulta per lo più condizionata dalla definizione che di questa si rinviene nella L. n. 47 del 1948, la quale, senza occuparsi in alcun modo della materia cautelare, regola i presupposti di realizzazione e diffusione della stampa, chiarendo che per tale si considerano le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione (art. 1).

I più recenti arresti giurisprudenziali di questa Corte Suprema (Sez. 5, n. 10594 del 05/11/2013, dep. 2014, Montanari) e voci autorevoli della dottrina ritengono che le garanzie costituzionali in tema di sequestro preventivo della stampa non siano estensibili alle manifestazioni del pensiero destinate ad essere trasmesse in via telematica, ivi comprese quelle oggetto di articoli giornalistici pubblicati sul web, e ciò perchè il termine "stampa" sarebbe stato assunto dalla norma costituzionale nella accezione tecnica innanzi precisata, vale a dire con riferimento alla sola "carta stampata".

A conforto di tale opzione ermeneutica, si è evidenziato che nessun esito ebbe la proposta di revisione costituzionale, contenuta nella relazione finale che la Commissione bicamerale "Bozzi" (istituita il 14/04/1983) presentò, in data 29 gennaio 1985, al Parlamento. In particolare, con le ipotesi di riscrittura dell'art. 21 e di introduzione - nella Parte 1, Titolo 1 - dell'art. 21-ter, si mirava ad omologare le manifestazioni del pensiero espresse con altri mezzi di diffusione dell'informazione a quelle a mezzo stampa, anche ai fini della eseguibilità del sequestro. La mancata realizzazione dell'auspicata revisione costituzionale non consentirebbe all'interprete - secondo tale indirizzo interpretativo - di estendere automaticamente la specifica garanzia negativa apprestata dall'art. 21 Cost., comma 3, all'informazione giornalistica diffusa per via telematica.

17. Tale conclusione, però, pur di fronte alla colpevole inerzia del legislatore, rimasto insensibile a ogni sollecitazione di fare chiarezza sullo specifico punto controverso, non può essere condivisa.

Si verrebbe a determinare - come consapevolmente avvertono gli stessi, sostenitori della tesi che si contrasta - un'evidente situazione di tensione con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.. Si legittimerebbe, infatti, un irragionevole trattamento differenziato dell'informazione giornalistica veicolata su carta rispetto a quella diffusa in rete, con la conseguenza paradossale che la seconda, anche se mera riproduzione della prima, sarebbe assoggettabile, diversamente da quest'ultima, a sequestro preventivo.

E' necessario, pertanto, discostarsi dall'esegesi letterale del dettato normativo e privilegiare una interpretazione estensiva dello stesso, sì da attribuire al termine "stampa" un significato evolutivo, che sia coerente col progresso tecnologico e, nel contempo, non risulti comunque estraneo all'ordinamento positivo, considerato nel suo complesso e nell'assetto progressivamente raggiunto nel tempo.

L'interpretazione estensiva, se coerente con la mens legis - nel senso che ne rispetta lo scopo oggettivamente inteso, senza porsi in conflitto con il sistema giuridico che regola il settore d'interesse - consente di discostarsi dalle definizioni legali, le quali sono semplici generalizzazioni destinate ad agevolare l'applicazione della legge in un determinato momento storico, e di accreditare al dato normativo un senso e una portata corrispondenti alla coscienza giuridica e alle necessità sociali del momento attuale.

18. Prima, però, di esporre le ragioni che inducono a legittimare, nel rispetto del principio di legalità, una interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata del termine "stampa", è necessario chiarire che l'esito di tale operazione ermeneutica non può riguardare tutti in blocco i nuovi mezzi, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, pagine Facebook), a prescindere dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi, ma deve rimanere circoscritto a quei soli casi che, per i profili strutturale e finalistico che li connotano, sono riconducibili, come meglio si preciserà in seguito, nel concetto di "stampa" inteso in senso più ampio.

Ed invero, deve tenersi ben distinta, ai fini che qui interessano, l'area dell'informazione di tipo professionale, veicolata per il tramite di una testata giornalistica on line, dal vasto ed eterogeneo ambito della diffusione di notizie ed informazioni da parte di singoli soggetti in modo spontaneo.

18.1. Il forum è una bacheca telematica, un'area di discussione, in cui qualsiasi utente o i soli utenti registrati (forum chiuso) sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile agli altri soggetti autorizzati ad accedervi, attivando così un confronto libero di idee in una piazza virtuale. Il forum, per struttura e finalità, non è assimilabile ad una testata giornalistica e non è soggetto, pertanto, alle tutele e agli obblighi previsti dalla legge sul stampa.

18.2. Non diversa deve essere la conclusione per il blog (contrazione di web log, ovvero "diario in rete"), che è una sorta di agenda personale aperta e presente in rete, contenente diversi argomenti ordinati cronologicamente. Il blogger pubblica un proprio post, vale a dire un messaggio testuale espressivo della propria opinione, e lo apre all'intervento e al commento dei lettori; oppure ospita i post di altri soggetti che vogliono esprimere la loro opinione in merito a un determinato fatto.

18.3. Anche il social-network più diffuso, denominato Facebook, non è inquadratale nel concetto di "stampa", ma è un servizio di rete sociale, lanciato nel 2004 e basato su una piattaforma software scritta in vari linguaggi di programmazione; offre servizi di messaggistica privata ed instaura una trama di relazioni tra più persone all'interno dello stesso sistema.

18.4. Altrettanto dicasi, infine, per la newsletter, che è un messaggio scritto o per immagini, diffuso periodicamente per posta elettronica e utilizzato frequentemente a scopi pubblicitari; per i newsgroup, che sono spazi virtuali in cui gruppi di utenti si trovano a discutere di argomenti di interesse comune; per la mailing list, che è un metodo di comunicazione, gestito per lo più da aziende o associazioni, che inviano, tramite posta elettronica, a una lista di destinatari interessati e iscritti informazioni utili, in ordine alle quali si esprime condivisione o si attivano discussioni e commenti.

18.5. Conclusivamente, le forme di comunicazione telematica testè citate sono certamente espressione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost., comma 1), ma non possono godere delle garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa. Rientrano, infatti, nei generici siti internet che non sono soggetti alle tutele e agli obblighi previsti dalla normativa sulla stampa.

19. La riflessione, quindi, deve essere concentrata sul fenomeno, sempre più diffuso, dei giornali telematici che affollano l'ambiente virtuale e che sono disponibili, in alcuni casi, nella sola versione on line e, in altri, si affiancano alle edizioni diffuse su supporto cartaceo.

E' di intuitiva evidenza che un quotidiano o un periodico telematico, strutturato come un vero e proprio giornale tradizionale, con una sua organizzazione redazionale e un direttore responsabile (spesso coincidenti con quelli della pubblicazione cartacea), non può certo paragonarsi a uno qualunque dei siti web innanzi citati, in cui chiunque può inserire dei contenuti, ma assume una sua peculiare connotazione, funzionalmente coincidente con quella del giornale tradizionale, sicchè appare incongruente, sul piano della ragionevolezza, ritenere che non soggiaccia alla stessa disciplina prevista per quest'ultimo.

E' questo specifico aspetto che merita di essere approfondito.

20. Osserva il Collegio che la L. n. 47 del 1948, art. 1 si limita a definire esplicitamente il concetto di stampa nella sua accezione tecnica di riproduzione tipografica o comunque ottenuta con mezzi meccanici o fisicochimici.

Il termine "stampa", però, ha anche un significato figurato e, in tal senso, indica i giornali, che sono strumento elettivo dell'informazione e lo erano soprattutto all'epoca in cui entrarono in vigore la Carta Fondamentale e la richiamata L. n. 47 del 1948, quando cioè gli altri mass media, in particolare la televisione e i siti di informazione on line, non erano operativi.

Questo concetto di stampa in senso figurato definisce il prodotto editoriale che presenta i requisiti ontologico (struttura) e teleologia) (scopi della pubblicazione) propri di un giornale. La struttura di questo è costituita dalla "testata", che è l'elemento che lo identifica, e dalla periodicità regolare delle pubblicazioni (quotidiano, settimanale, mensile); la finalità si concretizza nella raccolta, nel commento e nell'analisi critica di notizie legate all'attualità (cronaca, economia, costume, politica) e dirette al pubblico, perchè ne abbia conoscenza e ne assuma consapevolezza nella libera formazione della propria opinione.

A ben vedere, il concetto di stampa così rilevato, anche se non esplicitato, non è estraneo alla L. n. 47 del 1948, che, all'art. 1, al di là della definizione in senso tecnico enunciata, evoca il requisito della destinazione alla pubblicazione (quindi alla diffusione dell'informazione) e, agli artt. 2 e s., detta la disciplina per i giornali e i periodici di ogni altro genere, con riferimento alle indicazioni obbligatorie che in essi devono comparire, ai requisiti richiesti per rivestire il ruolo di direttore responsabile, all'obbligo di registrazione, all'obbligo di rettifica.

Anche il R.D.Lgs. n. 561 del 1946, tuttora in vigore, fa generico riferimento ai "giornali" o ad "altre pubblicazioni", nel disciplinare le ipotesi di sequestro degli stessi.

L'art. 21 Cost., comma 1, proclama solennemente la libertà di manifestare il proprio pensiero "con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". La norma, di carattere generale e precettivo, ha una portata molto ampia, nel senso che riconosce a tutti i consociati, in quanto individui, tale diritto di libertà ed incide inevitabilmente sulle specifiche previsioni che i successivi commi dello stesso art. 21 riservano alla "stampa", che è la più importante espressione della libera manifestazione del pensiero.

Certamente lungimirante è l'espressione utilizzata dal Costituente "con (...) ogni altro mezzo di diffusione", che oggi abbraccia anche internet, frontiera moderna per la diffusioni dell'informazione professionale, ancorata ai valori della responsabilità e della correttezza.

E' evidente che l'area riduttiva del significato attribuito al termine "stampa" dalla L. n. 47 del 1948, art. 1 è strettamente legata alle tecnologie dell'epoca, il che non impedisce - oggi - di accreditare, tenuto conto dei notevoli progressi verificatisi nel settore, una interpretazione estensiva del detto termine, la quale non esorbita dal campo di significanza del segno linguistico utilizzato ed è coerente col dettato costituzionale.

Lo scopo informativo è il vero elemento caratterizzante l'attività giornalistica e un giornale può ritenersi tale se ha i requisiti, strutturale e finalistico, di cui si è detto sopra, anche se la tecnica di diffusione al pubblico sia diversa dalla riproduzione tipografica o ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici.

Ma anche a prescindere da tali considerazioni, è il caso di aggiungere che non è certamente dirimente la tesi, secondo cui il giornale telematico non rispecchierebbe le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dalla L. n. 47 del 1948, vale a dire un'attività di riproduzione e la destinazione alla pubblicazione.

E' possibile, invero, un differente approccio al significato del termine "riproduzione". La riproduzione può ben essere intesa come potenziale accessibilità di tutti al contenuto dello stampato; la produzione di un testo su internet è funzionale alla possibilità di riprodurne e leggerne il contenuto sul proprio computer. L'immissione dell'informazione giornalistica in rete, inoltre, lascia presumere la diffusione della stessa, che diventa fruibile da parte di un numero indeterminato di utenti, il che integra la nozione di "pubblicazione".

L'informazione professionale, pertanto, può essere espressa non solo attraverso lo scritto (giornale cartaceo), ma anche attraverso la parola unita eventualmente all'immagine (telegiornale, giornale radio) o altro mezzo di diffusione, qual è internet (giornale telematico); e tutte queste forme espressive, ove dotate dei requisiti richiesti, non possono essere sottratte alle garanzie e alle responsabilità previste dalla normativa sulla stampa.

Tale conclusione è il frutto di una mera deduzione interpretativa di carattere evolutivo, non analogica, la quale fa leva - nel cogliere fino in fondo, in sintonia con l'evoluzione socio-culturale e tecnologica, il senso autentico della L. n. 47 del 1948, art. 1 - sull'applicazione di un criterio storico-sistematico in coerenza col dettato costituzionale di cui all'art. 21 Cost..

21. Il superamento del concetto di stampa di "gutenberghiana" memoria - d'altra parte - non è affidato esclusivamente alle argomentazioni innanzi sviluppate, ma trova riscontro in altri significativi dati positivi.

Il legislatore, pur pigro nell'intervenire organicamente sul tema specifico della stampa on line, non ha mancato, nel corso degli anni, di approvare una serie di leggi, che segnano chiaramente il superamento dello stretto legame tra informazione professionale e giornale cartaceo, pongono in secondo piano il requisito della necessaria "fisicità" del giornale e polarizzano l'attenzione sulla finalità informativa dell'attività giornalistica, che deve essere contraddistinta da attendibilità, pertinenza, continenza e imparzialità rispetto a qualsiasi altro tipo di informazione.

21.1. In materia di sistema radiotelevisivo - oggetto notoriamente di un continuo "dialogo" tra legislatore e Corte costituzionale - la L. di riforma della RAI 14 aprile 1975, n. 103, la L. 6 agosto 1990, n. 223 (nota come legge Mammì), ed il D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, offrono una definizione e una disciplina della testata giornalistica televisiva o radiofonica, ricalcando in gran parte, al di là di alcuni specifici aspetti, la regolamentazione della stampa cartacea.

La L. n. 223 del 1990, art. 10 (attualmente D.Lgs. n. 177 del 2005, art. 32-quinquies) ha esteso, infatti, alle emittenti televisive e radiofoniche l'obbligo di registrazione delle rispettive testate giornalistiche, che devono avere un direttore responsabile, e quello della rettifica (L. n. 47 del 1948, artt. 5, 6 e 8). La detta legge ha posto una netta linea di demarcazione tra telegiornali e giornali radio, da una parte, e trasmissioni di diverso genere effettuate dalle reti delle singole emittenti, dall'altra.

E' innegabile che la nozione di testata giornalistica radiotelevisiva accredita il concetto contenutistico di stampa e rappresenta un modello per i giornali della rete.

21.2. La L. 31 luglio 1997, n. 249 (nota come legge Maccanico), nell'istituire l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom), ha previsto anche l'istituzione del Registro degli operatori della comunicazione (ROC), in sostituzione dei preesistenti registri nazionali della stampa e delle imprese radiotelevisive. In tale unico registro sono tenuti ad iscriversi, superando le suddivisioni che avevano caratterizzato in precedenza i singoli settori, tutti gli operatori della comunicazione, ivi comprese le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste, la agenzie di stampa di carattere nazionale, i soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale, le imprese fornitrici di servizi telematici.

21.3. La L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria per il 2001), per la prima volta, equipara in modo esplicito, ai fini dei finanziamenti previsti per le imprese editrici, la stampa tradizionale a quella telematica e consacra il principio dell'obbligo di registrazione presso i Tribunali anche delle testate on line. L'art. 153, commi 2 e 3, della legge fa riferimento, in particolare, ai quotidiani e ai periodici telematici espressione dei partiti e dei movimenti politici.

21.4. La L. 7 marzo 2001, n. 62, intitolata "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali", offre una nuova definizione di "prodotto editoriale".

Per tale s'intende, ai sensi dell'art. 1, comma 1, "il prodotto realizzato su supporto cartaceo (...) o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico".

Questa nuova definizione di prodotto editoriale comporta l'estensione anche all'editoria on line delle norme relative alle indicazioni obbligatorie sugli stampati e all'obbligo di registrazione delle testate giornalistiche e dei periodici.

L'art. 1, comma 3, infatti, testualmente statuisce: "Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 2. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dalla L. n. 47 del 1948, art. 5".

Si distinguono, quindi, analogamente a quanto previsto dalla legge sulla stampa, due tipi di prodotto editoriale: senza o con periodicità regolare. La prima parte della disposizione testè richiamata prescrive che ogni prodotto editoriale deve contenere le indicazioni di cui alla L. n. 47 del 1948, art. 2; la seconda parte prevede che devono essere iscritte nell'apposito registro tenuto dalla cancelleria del competente Tribunale le testate telematiche che abbiano le stesse caratteristiche di quelle cartacee.

Poichè la legge in esame aveva sollevato non pochi interrogativi circa la riferibilità delle disposizioni in essa contenute anche all'informazione di natura non professionale, sebbene a carattere periodico, il D.Lgs. n. 70 del 2003 ha precisato (art. 7, comma 3) che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze economiche previste dalla L. n. 62 del 2001.

21.5. Anche il D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla L. 16 luglio 2012, n. 103, intervenendo in maniera urgente sul riordino dei contributi alle imprese editrici, si muove lungo la linea di omologazione della testata giornalistica in edizione digitale a quella in edizione cartacea, statuendo che, in caso di pubblicazione di entrambe con lo stesso marchio editoriale, l'impresa non è obbligata alla duplice iscrizione, ma soltanto a dare apposita comunicazione al registro degli operatori di comunicazione (art. 3, comma 2, ultimo periodo). La medesima legge contiene disposizioni (art. 3-bis) volte a favorire l'editoria digitale, esentando dall'obbligo di registrazione presso il Tribunale e di iscrizione al ROC i periodici di piccole dimensioni (ricavi annui non superiori a 100.000 Euro) diffusi esclusivamente via web. Di norma, quindi, i giornali telematici sono soggetti agli obblighi di cui alle L. n. 47 del 1948 e L. n. 62 del 2001.

22. Tutto quanto esposto legittima, pertanto, una interpretazione costituzionalmente orientata del concetto di "stampa", idoneo ab origine ad adeguarsi alla prevedibile evoluzione dei tempi e a ricomprendere la nuova realtà dei quotidiani o periodici on line regolarmente registrati e destinatari, al pari della stampa tradizionale, delle provvidenze pubbliche previste per l'editoria.

I successivi e numerosi interventi - sia pure disorganici e farraginosi - del legislatore, ai quali si è fatto cenno, non costituiscono una fonte di rilettura della L. n. 47 del 1948, bensì sopravvenienze coerenti con questa, della quale viene colta e assorbita la reale portata, per estenderne la relativa disciplina anche alle testate giornalistiche telematiche.

La previsione dell'obbligo di registrazione della testata on line, che deve contenere le indicazioni prescritte e deve essere guidata da un direttore responsabile, giornalista professionista o pubblicista, non è un mero adempimento amministrativo fine a sè stesso, ma è funzionale a individuare le responsabilità (civili, penali, amministrative) collegate alle pubblicazioni e a rendere operative le corrispondenti garanzie costituzionali, aspetti questi che, in quanto strettamente connessi e consequenziali alla detta previsione, sono ineludibili.

Conclusivamente, il giornale telematico, sia se riproduzione di quello cartaceo, sia se unica e autonoma fonte di informazione professionale, soggiace alla normativa sulla stampa, perchè ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea. E', infatti, un prodotto editoriale, con una propria testata identificativa, diffuso con regolarità in rete; ha la finalità di raccogliere, commentare e criticare notizie di attualità dirette al pubblico; ha un direttore responsabile, iscritto all'Albo dei giornalisti; è registrato presso il Tribunale del luogo in cui ha sede la redazione; ha un hostig provider, che funge da stampatore, e un editore registrato presso il ROC. Ovviamente - è il caso di sottolinearlo - le garanzie e le responsabilità previste, per la stampa, dalle disposizioni sia di rango costituzionale, sia di livello ordinario, devono essere riferite ai soli contenuti redazionali e non anche ad eventuali commenti inseriti dagli utenti (soggetti estranei alla redazione), che attivano un forum, vale a dire una discussione su uno o più articoli pubblicati.

Il percorso ermeneutico privilegiato, per pervenire alla ritenuta equiparazione tra i due prodotti editoriali, è il solo che scongiura tensione con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Carta fondamentale, evitando il rischio di riservare, al di là di qualsiasi ragionevolezza, trattamenti differenziati a due fattispecie praticamente identiche sotto il profilo della loro funzionalità (diffusione dell'informazione professionale).

Conseguentemente, la "stampa telematica", al pari di quella tradizionale, in quanto emancipata da qualsiasi forma di censura, non può essere sottoposta a sequestro preventivo, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge, e soggiace alle norme che disciplinano la responsabilità per gli illeciti commessi.

A margine, è opportuno ricordare che le Corti sovranazionali, in numerose pronunce, hanno data per scontata, ritenendola realtà acquisita, l'equiparazione tra giornale cartaceo e giornale on-line (Corte EDU, 16/07/2013, Wegrzynowski e Smolczewsky c. Polonia; Corte Giustizia, 25/10/2011, Martinez c. Societè MGIM Limited; Corte Giustizia, 25/10/2011, Date Advertising c. X).

23. All'esito dell'iter argomentativo sin qui seguito sul tema specifico, vanno enunciati i seguenti principi di diritto:

- "La testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di stampa e soggiace alla normativa, di rango costituzione e di livello ordinario, che disciplina l'attività d'informazione professionale diretta al pubblico";

- "Il giornale on line, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa".

24. Passando ad analizzare la vicenda che coinvolge i due indagati, deve osservarsi quanto segue.

L'atto di ricorso proposto nell'interesse dei predetti, con particolare riferimento al primo motivo di censura, che è decisivo e assorbente rispetto alle altre doglianze, è fondato.

L'ordinanza impugnata, invero, non si fa carico della delicata problematica implicata nel caso esaminato, nonostante il Giudice del riesame ne fosse stato espressamente investito dalla difesa, con specifici motivi scritti in data 25 marzo 2014.

Il provvedimento in verifica, in ogni caso, in palese disarmonia con i principi di diritto innanzi enunciati, ha confermato il decreto di sequestro preventivo della pagina web della testata telematica " (OMISSIS)", regolarmente registrata, limitandosi a ritenere la sussistenza del fumus dell'ipotizzato reato di diffamazione e del pericolo di aggravamento delle conseguenze dannose di tale illecito.

Nel caso specifico, avuto riguardo al titolo di reato per cui si procede, la detta misura cautelare reale, per tutte le considerazioni più sopra svolte, non poteva essere adottata e si risolve in una indiretta e non consentita forma di censura.

Palese è, pertanto, la violazione di legge che contraddistingue sia il provvedimento genetico sia quello di riesame.

Sarebbe stato possibile adottare, ai fini dell'accertamento dell'ipotizzato reato, soltanto il sequestro probatorio, secondo le modalità di cui all'art. 254-bis cod. proc. pen..

Conseguentemente, deve disporsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo emesso in data 7 marzo 2014 dal G.i.p. del Tribunale di Monza.